

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 1° ottobre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2018/1089 del Consiglio, del 22 giugno 2018, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (18CE1724)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1090 della Commissione, del 31 luglio 2018, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Komagataella pastoris (CBS 25376) e Komagataella pastoris (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) (titolare dell'autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH) (18CE1725)..... Pag. 23

Publicati nel n. L 195 del 1° agosto 2018

Regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 (18CE1726)... Pag. 27


Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (18CE1727)..... Pag. 56

Decisione (UE) 2018/1093 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France (18CE1728)..... Pag. 70

Publicati nel n. L 200 del 7 agosto 2018

Decisione (UE) 2018/1094 della Commissione, del 1° agosto 2018, che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (18CE1729)..... Pag. 72

Publicato nel n. L 196 del 2 agosto 2018



Regolamento (UE) 2018/1095 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (18CE1730)..... Pag. 74

Regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione, del 22 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva (18CE1731)..... Pag. 76

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1097 della Commissione, del 26 luglio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017 (18CE1732)..... Pag. 78

Regolamento (UE) 2018/1098 della Commissione, del 2 agosto 2018, che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (18CE1733)... Pag. 80

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1099 della Commissione, del 1° agosto 2018, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione per quanto riguarda la denominazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato per l'afta epizootica [notificata con il numero C(2018) 4987] (18CE1734)..... Pag. 83

Pubblicati nel n. L 197 del 3 agosto 2018

Regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (18CE1735)..... Pag. 87

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (18CE1736)..... Pag. 93


Decisione delegata (UE) 2018/1102 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica, per quanto riguarda l'Iran, l'allegato III della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (18CE1737)..... Pag. 97

Pubblicati nel n. L 199I del 7 agosto 2018

Decisione (UE) 2018/1103 della Commissione, del 7 agosto 2018, che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (18CE1738)..... Pag. 99

Decisione n. 2 JP/2018, del 17 luglio 2018, del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone [2018/1104] (18CE1739)..... Pag. 101

Pubblicati nel n. L 201 del 8 agosto 2018




Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1740). Pag. 102

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1741)..... Pag. 110

Publicati nel n. L 202 del 9 agosto 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».





REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2018/1089 DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 2018

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2017/2381 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo») è stato firmato il 6 febbraio 2018.
- (2) Il testo dell'accordo risultante da tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
- (3) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Parere del 29 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/2381 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 44, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 3


La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 41 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2018

Per il Consiglio
Il presidente
V. GORANOV



ACCORDO**tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto**

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione», e

IL REGNO DI NORVEGIA, di seguito «la Norvegia»,

di seguito «le parti»,

DESIDEROSE di garantire la corretta determinazione, valutazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il corretto recupero dei crediti IVA per evitare la doppia imposizione o la non imposizione e combattere la frode IVA,

CONSAPEVOLI del fatto che la lotta contro la frode IVA e l'evasione dell'IVA transfrontaliera esigono una stretta cooperazione tra le autorità competenti incaricate dell'applicazione della normativa in materia,

RICONOSCENDO che la frode IVA e l'evasione dell'IVA transfrontaliera presentano caratteristiche e meccanismi specifici che le distinguono da altri tipi di frode fiscale e richiedono pertanto specifici strumenti giuridici di cooperazione amministrativa, in particolare ai fini dello scambio reciproco di informazioni,

DECISE a contribuire alla rete Eurofisc per lo scambio di informazioni mirate al fine di combattere la frode IVA transfrontaliera, fatte salve le restrizioni a norma del presente accordo,

CONSAPEVOLI del fatto che tutte le parti contraenti dovrebbero applicare le norme in materia di riservatezza e tutela dei dati personali in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, anche nell'ambito di Eurofisc,

CONSIDERANDO che solo la cooperazione internazionale può consentire un'efficace valutazione della corretta applicazione dell'IVA ai servizi di telecomunicazione e radiodiffusione e ai servizi prestati tramite mezzi elettronici,

CONSIDERANDO che, oltre a essere geograficamente vicine, l'Unione e la Norvegia sono partner commerciali dinamici e sono altresì parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), volto a promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno spazio economico europeo omogeneo,


RICONOSCENDO che benché le questioni fiscali non rientrino nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE, la cooperazione finalizzata a una più efficace applicazione dell'IVA e al maggiore rispetto delle relative norme è nell'interesse dell'Unione e della Norvegia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Obiettivo**

Obiettivo del presente accordo è porre in essere il quadro per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione e la Norvegia onde consentire alle autorità incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo definisce norme e procedure in materia di cooperazione al fine di:
 - a) procedere allo scambio di ogni informazione che possa consentire di accertare correttamente l'IVA, sorvegliarne la corretta applicazione e combattere le frodi a danno dell'IVA;
 - b) recuperare:
 - i) i crediti risultanti dall'IVA;
 - ii) penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui al punto i), irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione dell'IVA o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative;
 - iii) interessi e spese riguardanti i crediti di cui ai punti i) e ii).
2. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione delle norme riguardanti la cooperazione amministrativa, la lotta contro le frodi e l'assistenza ai fini del recupero dei crediti IVA tra gli Stati membri dell'Unione.
3. Il presente accordo non pregiudica l'applicazione delle norme sulla reciproca assistenza in materia penale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «IVA»: l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 ⁽¹⁾ per l'Unione e l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge norvegese 19 giugno 2009, n. 58 relativa all'imposta sul valore aggiunto per la Norvegia;
- b) «Stato»: uno Stato membro dell'Unione o la Norvegia;
- c) «Stati»: gli Stati membri dell'Unione e la Norvegia;
- d) «paese terzo»: paese diverso da uno Stato membro dell'Unione e dalla Norvegia;
- e) «autorità competente»: l'autorità designata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
- f) «ufficio centrale di collegamento»: l'ufficio designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, quale responsabile principale dei contatti per l'applicazione del titolo II o del titolo III;
- g) «servizio di collegamento»: qualsiasi ufficio diverso dell'ufficio centrale di collegamento designato come tale a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, per richiedere o accordare reciproca assistenza ai sensi del titolo II o del titolo III;
- h) «funzionario competente»: qualsiasi funzionario designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, che può scambiare direttamente informazioni ai sensi del titolo II;
- i) «autorità richiedente»: un ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o un funzionario competente che formula una richiesta di assistenza ai sensi del titolo II a nome di un'autorità competente;
- j) «autorità richiedente»: un ufficio centrale di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato che formula una richiesta ai sensi del titolo III;
- k) «autorità interpellata»: l'ufficio centrale di collegamento, il servizio di collegamento o, per quanto riguarda la cooperazione ai sensi del titolo II, il funzionario competente che riceve una richiesta da un'autorità richiedente;
- l) «persona»:
 - i) una persona fisica;
 - ii) una persona giuridica;
 - iii) ove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica, oppure
 - iv) qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, soggetto all'IVA o tenuto al pagamento dei crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.




- m) «comitato congiunto»: il comitato responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente accordo a norma dell'articolo 41;
- n) «indagine amministrativa»: tutti i controlli, le verifiche e gli interventi eseguiti dagli Stati nell'esercizio delle loro funzioni allo scopo di assicurare la corretta applicazione della legislazione sull'IVA;
- o) «scambio spontaneo»: la comunicazione occasionale, in qualsiasi momento e senza preventiva richiesta, di informazioni a un altro Stato;
- p) «scambio automatico»: la comunicazione sistematica e senza preventiva richiesta di informazioni predeterminate a un altro Stato;
- q) «controllo simultaneo»: il controllo coordinato degli obblighi fiscali di uno o più soggetti passivi collegati fra loro organizzato da almeno due Stati che presentano interessi comuni o complementari;
- r) «per via elettronica»: mediante attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale) e l'archiviazione di dati e tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o altri mezzi elettromagnetici;
- s) «rete CCN/CSI»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione («CCN») e sull'interfaccia comune di sistema («CSI»), sviluppata dall'Unione per assicurare tutte le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore della fiscalità;
- t) «servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati per via elettronica»: i servizi quali definiti agli articoli 6 bis, 6 ter e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾.

Articolo 4

Organizzazione

1. Ciascuno Stato designa un'autorità competente responsabile dell'applicazione del presente accordo.
2. Ciascuno Stato designa:
 - a) un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale dell'applicazione del titolo II del presente accordo e
 - b) un ufficio centrale di collegamento quale responsabile principale dell'applicazione del titolo III del presente accordo.
3. Ciascuna autorità competente può designare, direttamente o mediante delega:
 - a) servizi di collegamento incaricati dello scambio diretto di informazioni ai sensi del titolo II del presente accordo;
 - b) servizi di collegamento incaricati di chiedere o accordare assistenza reciproca ai sensi del titolo III del presente accordo nel quadro delle rispettive competenze territoriali o funzionali specifiche.
4. Ciascuna autorità competente può designare, direttamente o mediante delega, funzionari competenti che possono scambiare direttamente informazioni in base al titolo II del presente accordo.
5. Gli uffici centrali di collegamento tengono aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e dei funzionari competenti e lo mettono a disposizione degli altri uffici centrali di collegamento.
6. Quando un servizio di collegamento o un funzionario competente invia o riceve una richiesta di assistenza ai sensi del presente accordo, ne informa il proprio ufficio centrale di collegamento.
7. Quando un ufficio centrale di collegamento, un servizio di collegamento o un funzionario competente riceve una richiesta di assistenza reciproca che rende necessaria un'azione che non rientra nelle sue competenze, trasmette senza indugio la richiesta al competente ufficio centrale di collegamento o servizio di collegamento e ne informa l'autorità richiedente. In tal caso il termine di cui all'articolo 8 inizia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la richiesta di assistenza è stata trasmessa all'ufficio centrale di collegamento o al servizio di collegamento competenti.
8. Ciascuno Stato segnala alla Commissione europea l'autorità competente ai fini del presente accordo entro un mese dalla firma del presente accordo e ne comunica senza indugio ogni eventuale cambiamento. La Commissione europea tiene aggiornato l'elenco delle autorità competenti e lo mette a disposizione del comitato congiunto.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).



Articolo 5

Accordo sui livelli dei servizi

Un accordo sui livelli dei servizi che garantisca la quantità e la qualità tecnica dei servizi per il funzionamento dei sistemi per la comunicazione e lo scambio di informazioni è concluso secondo la procedura stabilita dal comitato congiunto.

Articolo 6

Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Qualsiasi informazione ottenuta da uno Stato conformemente al presente accordo è considerata riservata e tutelata allo stesso modo delle informazioni ottenute conformemente al diritto nazionale e, nella misura necessaria alla protezione dei dati personali, in conformità della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle eventuali salvaguardie specificate dal diritto dello Stato che fornisce le informazioni.
2. Tali informazioni possono essere comunicate alle persone o alle autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA e ai fini di un corretto accertamento dell'IVA, nonché ai fini dell'applicazione di misure di esecuzione, comprese misure di recupero o cautelari in relazione ai crediti IVA.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate altresì per l'accertamento e l'esecuzione, compreso il recupero di altre imposte e di contributi previdenziali obbligatori. Se rivelano, o permettono di dimostrare, l'esistenza di violazioni della legislazione fiscale, le informazioni scambiate possono essere utilizzate anche per irrogare sanzioni amministrative o penali. Le informazioni possono essere utilizzate solo dalle persone o dalle autorità indicate nell'articolo 2 e unicamente per i fini di cui alle frasi precedenti del presente paragrafo. Dette persone e autorità possono rivelare tali informazioni in udienze pubbliche dinanzi ai tribunali o in decisioni giudiziali.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, lo Stato che fornisce le informazioni ne consente l'uso da parte dello Stato che le riceve, sulla base di una richiesta motivata, per scopi diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, quando l'uso per scopi analoghi sia consentito dalla legislazione dello Stato che fornisce le informazioni. L'autorità interpellata accetta o rifiuta tale richiesta entro un mese.
5. Relazioni, attestati e altri documenti, o copie conformi o estratti degli stessi, ottenuti da uno Stato nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente accordo, possono essere adottati come elementi di prova in tale Stato allo stesso titolo di documenti analoghi forniti da un'altra autorità di detto Stato.
6. Le informazioni fornite da uno Stato a un altro Stato possono essere trasmesse da quest'ultimo a un terzo Stato, previa autorizzazione dell'autorità competente da cui provengono. Lo Stato di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato che desidera condividere le informazioni.
7. Gli Stati possono trasmettere a paesi terzi le informazioni ottenute in conformità del presente accordo alle condizioni seguenti:
 - a) la trasmissione di informazioni è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato che le trasmette, che attua l'articolo 25 della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, soprattutto per quanto riguarda il livello di protezione adeguato garantito dal paese terzo in questione;
 - b) l'autorità competente da cui provengono le informazioni ha acconsentito a tale comunicazione;
 - c) la trasmissione è permessa da accordi di assistenza tra lo Stato che trasmette le informazioni e il paese terzo in questione.
8. Quando uno Stato riceve informazioni da un paese terzo, gli Stati possono scambiare tali informazioni, ove ciò sia consentito dagli accordi di assistenza con il paese terzo in questione.
9. Ciascuno Stato notifica immediatamente agli altri Stati interessati qualsiasi violazione della riservatezza e qualsiasi disfunzionamento delle salvaguardie delle regole di protezione dei dati personali, nonché tutte le eventuali sanzioni e azioni correttive imposte.
10. Le persone debitamente accreditate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere a tali informazioni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per l'assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN/CSI.



TITOLO II

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA E LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPO 1

Scambio di informazioni su richiesta

Articolo 7

Scambio di informazioni e indagini amministrative

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in relazione a uno o più casi specifici.
2. Ai fini della comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenere le informazioni in oggetto.
3. La richiesta di cui al paragrafo 1 può contenere una richiesta motivata relativa a un'indagine amministrativa. Se l'autorità interpellata ritiene che le indagini amministrative non siano necessarie, ne comunica immediatamente i motivi all'autorità richiedente.
4. L'autorità interpellata che rifiuta un'indagine amministrativa relativa agli importi dichiarati da un soggetto passivo in relazione alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi di cui all'allegato, effettuate da un soggetto passivo stabilito nello Stato dell'autorità interpellata e imponibili nello Stato dell'autorità richiedente, comunica all'autorità richiedente almeno le date e i valori di tutte le pertinenti cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due anni dal soggetto passivo nello Stato dell'autorità richiedente.
5. Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta l'autorità interpellata, o l'autorità amministrativa cui essa si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Stato.
6. Su richiesta dell'autorità richiedente l'autorità interpellata le trasmette, sotto forma di relazioni, di attestati e di qualsiasi altro documento, o di copie conformi o estratti degli stessi, tutte le informazioni pertinenti che si è procurata o di cui dispone, nonché i risultati delle indagini amministrative.
7. I documenti originali sono trasmessi soltanto ove ciò non sia vietato dalle disposizioni vigenti nello Stato dell'autorità interpellata.

Articolo 8

Termine per la comunicazione di informazioni

1. L'autorità interpellata comunica le informazioni di cui all'articolo 7 quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni di cui trattasi sono già in possesso dell'autorità interpellata, il termine è ridotto a un periodo massimo di un mese.
2. Per alcune categorie di casi specifici, tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente possono essere convenuti termini diversi da quelli di cui al paragrafo 1.
3. Qualora non possa rispondere alla richiesta entro il termine di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata informa immediatamente per iscritto l'autorità richiedente delle circostanze che ostano al rispetto di tale termine indicando quando ritiene che le sarà possibile dar seguito alla richiesta.

CAPO 2

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Articolo 9

Tipi di scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni senza preventiva richiesta è spontaneo, conformemente all'articolo 10, o automatico, conformemente all'articolo 11.



*Articolo 10***Scambio spontaneo di informazioni**

L'autorità competente di uno Stato trasmette senza preventiva richiesta all'autorità competente di un altro Stato le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che non sono state trasmesse ai sensi dello scambio automatico di cui all'articolo 11 e di cui sono a conoscenza, nei seguenti casi:

- a) se la tassazione deve aver luogo nello Stato di destinazione e se le informazioni provenienti dallo Stato di origine sono necessarie all'efficacia del sistema di controllo dello Stato di destinazione;
- b) se uno Stato ha motivo di credere che nell'altro Stato è stata o potrebbe essere stata violata la legislazione sull'IVA;
- c) se esiste un rischio di perdita di gettito fiscale nell'altro Stato.

*Articolo 11***Scambio automatico di informazioni**

1. Le categorie di informazioni oggetto di scambio automatico sono stabilite dal comitato congiunto in conformità dell'articolo 41.
2. Uno Stato può astenersi dal partecipare allo scambio automatico di una o più categorie di informazioni di cui al paragrafo 1 quando la raccolta delle informazioni ai fini di tale scambio comporterebbe l'imposizione di nuovi obblighi ai debitori dell'IVA o di sproporzionati oneri amministrativi allo Stato.
3. Ciascuno Stato notifica per iscritto al comitato congiunto la propria decisione, adottata a norma del paragrafo precedente.

*CAPO 3***Altre forme di cooperazione***Articolo 12***Notifica amministrativa**

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario, conformemente alle norme sulla notifica di atti analoghi vigenti nel proprio Stato, tutti gli atti e le decisioni delle autorità richiedenti relativi all'applicazione della legislazione sull'IVA nello Stato dell'autorità richiedente.
2. La richiesta di notifica, che precisa il contenuto dell'atto o della decisione da notificare, indica il nome, l'indirizzo e ogni altro elemento utile per l'identificazione del destinatario.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla richiesta di notifica e, in particolare, della data in cui la decisione o l'atto sono stati notificati al destinatario.

*Articolo 13***Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative**

1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, l'autorità interpellata può consentire a funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di essere presenti negli uffici dell'autorità interpellata o in qualsiasi altro luogo in cui tali autorità esercitano le proprie funzioni, al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Qualora le informazioni richieste siano contenute in una documentazione cui possono accedere i funzionari dell'autorità interpellata, ne è fornita copia ai funzionari dell'autorità richiedente.



2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, l'autorità interpellata può consentire a funzionari autorizzati dall'autorità richiedente di essere presenti durante le indagini amministrative svolte nel territorio dello Stato dell'autorità interpellata al fine di scambiare le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Tali indagini amministrative sono svolte esclusivamente dai funzionari dell'autorità interpellata. I funzionari dell'autorità richiedente non esercitano i poteri di indagine conferiti ai funzionari dell'autorità interpellata. Possono tuttavia avere accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso questi ultimi, per il tramite dei funzionari dell'autorità interpellata ed esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'indagine amministrativa.

3. I funzionari dell'autorità richiedente che sono presenti in un altro Stato a norma dei paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

Articolo 14

Controlli simultanei

1. Gli Stati possono convenire di procedere a controlli simultanei nel caso in cui ritengano che tali controlli siano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato.

2. Uno Stato individua autonomamente i soggetti passivi sui quali intende proporre un controllo simultaneo. L'autorità competente di detto Stato informa l'autorità competente dell'altro Stato interessato circa i casi proposti per un controllo simultaneo. Per quanto possibile, motiva la sua scelta fornendo le informazioni che l'hanno determinata. Indica il periodo di tempo durante il quale occorre eseguire detti controlli.

3. Un'autorità competente che riceve la proposta di controllo simultaneo conferma all'autorità omologa il proprio assenso o comunica il proprio rifiuto motivato in linea di massima entro due settimane, e al più tardi entro un mese, dal ricevimento della proposta.

4. Le autorità competenti interessate designano un rappresentante incaricato di dirigere e coordinare il controllo.

CAPO 4

Eurofisc

Articolo 15

Partecipazione della Norvegia a Eurofisc

1. Al fine di poter promuovere e facilitare la cooperazione multilaterale nella lotta contro le frodi in materia di IVA, la Norvegia è invitata a partecipare alla rete denominata Eurofisc, di cui al capo X del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, alle condizioni previste dal presente capo.

2. La partecipazione della Norvegia a Eurofisc non consente l'accesso dei funzionari di collegamento di Eurofisc designati dall'autorità competente di uno Stato alle basi di dati dell'altro Stato.

Articolo 16


Funzionari di collegamento di Eurofisc

1. L'autorità competente della Norvegia designa almeno un funzionario di collegamento di Eurofisc responsabile dello scambio di informazioni negli ambiti di attività di Eurofisc cui partecipa la Norvegia.

2. I funzionari di collegamento di Eurofisc sono funzionari competenti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4. Essi continuano a rispondere esclusivamente alle loro amministrazioni nazionali.

3. I funzionari di collegamento di Eurofisc della Norvegia non sono designati quali coordinatori dell'ambito di attività di Eurofisc o alla presidenza di Eurofisc e non partecipano ad alcuna procedura di votazione prevista dal regolamento interno di Eurofisc.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).



CAPO 5

Disposizioni generali

Articolo 17

Condizioni relative allo scambio di informazioni

1. L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o una notifica amministrativa di cui all'articolo 12, a condizione che:
 - a) il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate dall'autorità richiedente non impongano all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;
 - b) l'autorità richiedente abbia esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere le informazioni richieste senza rischiare di compromettere il raggiungimento del risultato perseguito.
2. Il presente accordo non impone di far effettuare indagini o di trasmettere informazioni su un caso determinato quando la legislazione o la prassi amministrativa dello Stato che dovrebbe fornire le informazioni non consentano a detto Stato di effettuare tali indagini né di raccogliere o utilizzare tali informazioni per le proprie esigenze.
3. L'autorità interpellata può rifiutare di fornire informazioni allorché, per motivi di diritto, l'autorità richiedente non sia in grado di fornire informazioni equivalenti. Tale rifiuto motivato è comunicato al comitato congiunto dall'autorità interpellata.
4. La trasmissione di informazioni può essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.
5. I paragrafi 2, 3 e 4 non possono in nessun caso essere interpretati nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona giuridica.
6. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di assistenza.

Articolo 18

Feedback

L'autorità competente che fornisce informazioni a norma degli articoli 7 o 10 può chiedere all'autorità competente che riceve le informazioni di inviare un feedback. Laddove tale richiesta sia formulata, l'autorità competente che riceve le informazioni, fatte salve le norme sul segreto fiscale e la protezione dei dati applicabili nel suo Stato, invia il feedback il più rapidamente possibile a condizione che ciò non imponga un onere amministrativo eccessivo.

Articolo 19

Regime linguistico

Le richieste di assistenza, comprese le richieste di notifica e la documentazione acclusa, sono formulate in una lingua convenuta tra l'autorità interpellata e l'autorità richiedente.

Articolo 20

Statistiche

Entro il 30 giugno di ogni anno le parti trasmettono al comitato congiunto, per via elettronica, un elenco dei dati statistici sull'applicazione del presente titolo.

Articolo 21

Moduli standard e mezzi di comunicazione

1. Le informazioni comunicate a norma degli articoli 7, 10, 11, 12 e 18 e le statistiche trasmesse a norma dell'articolo 20 sono inviate utilizzando un modulo standard di cui all'articolo 41, paragrafo 2, lettera d).



2. I moduli standard sono inviati, entro i limiti del possibile, per via elettronica.
3. Qualora la richiesta non sia stata presentata interamente tramite i sistemi elettronici, l'autorità interpellata accusa ricevuta della richiesta per via elettronica quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
4. Qualora un'autorità abbia ricevuto una richiesta di informazioni di cui non è il destinatario previsto, ne informa il mittente per via elettronica senza indugio e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

TITOLO III

ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO

CAPO I

Scambio di informazioni

Articolo 22

Richiesta di informazioni

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni che possono prevedibilmente aiutare l'autorità richiedente a recuperare i crediti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b).

Ai fini della comunicazione di dette informazioni, l'autorità interpellata fa eseguire le indagini amministrative necessarie per ottenerle.

2. L'autorità interpellata non è tenuta a trasmettere informazioni:

- a) che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi per proprio conto;
- b) che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale;
- c) la cui divulgazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato dell'autorità interpellata.

3. Il paragrafo 2 non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare di fornire informazioni solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

4. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta di informazioni.

Articolo 23

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato al cui territorio si applica il presente accordo, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente.

Articolo 24

Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative

1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, al fine di promuovere l'assistenza reciproca prevista dal presente titolo i funzionari autorizzati dall'autorità richiedente possono:

- a) essere presenti negli uffici in cui funzionari dello Stato interpellato esercitano le proprie funzioni;



- b) essere presenti durante le indagini amministrative condotte sul territorio dello Stato interpellato.
 - c) assistere i funzionari competenti dello Stato interpellato nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali in corso in tale Stato.
2. Ove consentito dalla legislazione applicabile nello Stato interpellato, l'accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), può prevedere che i funzionari dell'autorità richiedente interrogino le persone ed esaminino i registri.
3. I funzionari autorizzati dall'autorità richiedente che si avvalgono della possibilità offerta dai paragrafi 1 e 2 devono essere in grado di produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto in cui siano indicate la loro identità e la loro qualifica ufficiale.

CAPO 2

Assistenza per la notifica di documenti

Articolo 25

Domanda di notifica di alcuni documenti relativi ai crediti

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti un credito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o il suo recupero, provenienti dallo Stato dell'autorità richiedente.

La domanda di notifica è accompagnata da un modulo standard contenente almeno le seguenti informazioni:


- a) nome, indirizzo e altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario;
 - b) obiettivo della notifica e termine entro il quale deve essere effettuata;
 - c) descrizione del documento allegato nonché natura e importo del credito;
 - d) nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
 - i) l'ufficio responsabile per il documento allegato e, se diverso,
 - ii) l'ufficio presso il quale possono essere ottenute ulteriori informazioni sul documento notificato o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento.
2. L'autorità richiedente presenta una domanda di notifica ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di provvedere alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello proprio Stato o qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
3. L'autorità interpellata informa immediatamente l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di notifica e, in particolare, della data di notifica del documento al destinatario.

Articolo 26

Modalità di notifica

1. L'autorità interpellata provvede affinché la notifica nello Stato interpellato sia effettuata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative nazionali applicabili.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica qualsiasi altra forma di notifica effettuata da un'autorità competente dello Stato richiedente in conformità delle norme in esso vigenti.

Un'autorità competente stabilita nello Stato richiedente può notificare direttamente, per raccomandata o per posta elettronica, qualsiasi documento a una persona stabilita in un altro Stato al cui territorio si applica il presente accordo.



CAPO 3

Misure di recupero o misure cautelari

Articolo 27

Domanda di recupero

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede al recupero dei crediti oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente.
2. L'autorità richiedente invia all'autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

Articolo 28

Condizioni che disciplinano le domande di recupero

1. L'autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito e/o il titolo che ne consente l'esecuzione sono contestati nel proprio Stato, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 31, paragrafo 4, terzo comma.
2. Prima che l'autorità richiedente presenti una domanda di recupero, si applicano le procedure di recupero adeguate disponibili nello Stato di tale autorità, tranne nei casi seguenti:
 - a) quando è ovvio che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l'autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l'interessato dispone di beni nello Stato dell'autorità interpellata;
 - b) quando il ricorso a tali procedure nello Stato dell'autorità richiedente provocherebbe difficoltà eccessive.

Articolo 29


Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento

1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata.

Il titolo uniforme che consente l'esecuzione rispecchia nella sostanza il contenuto del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente e costituisce l'unica base per le misure di recupero e le misure cautelari nello Stato dell'autorità interpellata. Nessun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione è richiesto in tale Stato.

Il titolo uniforme che consente l'esecuzione contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) informazioni utili ai fini dell'identificazione del titolo iniziale che consente l'esecuzione, una descrizione del credito, ivi compresa la natura dello stesso, il periodo interessato, tutte le date utili per il processo di esecuzione, nonché l'importo del credito e le sue varie componenti, come il capitale, gli interessi maturati ecc.;
 - b) nome e altri dati utili ai fini dell'identificazione del debitore;
 - c) nome, indirizzo e altri estremi riguardanti:
 - i) l'ufficio responsabile per l'accertamento del credito; e, se diverso,
 - ii) l'ufficio presso il quale possono essere ottenute ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento.
2. La domanda di recupero di un credito può essere corredata di altri documenti relativi al credito rilasciati dallo Stato dell'autorità richiedente.



Articolo 30

Esecuzione della domanda di recupero

1. Ai fini del recupero nello Stato dell'autorità interpellata, ogni credito per il quale è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente accordo. L'autorità interpellata esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato applicabili ai medesimi crediti, salvo diversa disposizione del presente accordo.

Lo Stato dell'autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato. Lo Stato che, nell'eseguire il presente accordo, conceda preferenze ai crediti sorti in un altro Stato non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze ai medesimi crediti o a crediti analoghi di altri Stati membri dell'Unione.

Lo Stato dell'autorità interpellata recupera il credito nella propria valuta.

2. L'autorità interpellata informa con la dovuta diligenza l'autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero.

3. A partire dalla data in cui riceve la domanda di recupero, l'autorità interpellata applica gli interessi di mora previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili ai propri crediti.

4. Se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili lo consentono, l'autorità interpellata può concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale e può applicare i relativi interessi. Essa informa l'autorità richiedente di qualsiasi decisione in tal senso.

5. Fatto salvo l'articolo 37, paragrafo 1, l'autorità interpellata trasferisce all'autorità richiedente gli importi recuperati in relazione al credito e gli interessi di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 31

Controversie


1. Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell'autorità richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, quest'ultima informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato dell'autorità richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.

2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato dell'autorità interpellata o la validità di una notifica effettuata da un'autorità dello Stato interpellato sono portate dinanzi all'organo competente di tale Stato in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.

3. Se è stata promossa un'azione di cui al paragrafo 1, l'autorità richiedente ne informa l'autorità interpellata e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.

4. Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'autorità richiedente o dal soggetto interessato, l'autorità interpellata sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.

Su domanda dell'autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l'articolo 33, l'autorità interpellata può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono.



L'autorità richiedente può chiedere all'autorità interpellata, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'autorità interpellata lo consentono. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, in conformità della legislazione in vigore nello Stato dell'autorità interpellata.

Se lo Stato dell'autorità richiedente e lo Stato dell'autorità interpellata hanno avviato una procedura amichevole, e l'esito della procedura può incidere sul credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma.

Articolo 32

Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

1. L'autorità richiedente informa immediatamente l'autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 31, paragrafo 1, l'autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un nuovo titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata. L'autorità interpellata prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del nuovo titolo.

Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata possono continuare sulla base del nuovo titolo, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata.

Gli articoli 29 e 31 si applicano in relazione al nuovo titolo.

Articolo 33

Domanda di misure cautelari

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato dell'autorità richiedente.


Il documento redatto, se del caso, ai fini dell'adozione di misure cautelari nello Stato dell'autorità richiedente e relativo al credito per il quale è domandata l'assistenza reciproca è allegato alla domanda di misure cautelari nello Stato dell'autorità interpellata. Tale documento non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello Stato dell'autorità interpellata.

2. La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito.

Articolo 34

Disposizioni che disciplinano la domanda di misure cautelari

Per l'attuazione dell'articolo 33 si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 27, paragrafo 2, l'articolo 30, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 31 e 32.



Articolo 35

Limitazioni agli obblighi dell'autorità interpellata

1. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza di cui agli articoli da 27 a 33 se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato dell'autorità interpellata, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti in detto Stato consentano tale eccezione per i crediti nazionali.

2. L'autorità interpellata non è tenuta ad accordare l'assistenza prevista all'articolo 22 e agli articoli da 24 a 33 se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 22, 24, 25, 27 o 33 si riferisce a crediti che risalgono a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato dell'autorità richiedente alla data della suddetta domanda iniziale.

Tuttavia, qualora il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità richiedente siano oggetto di contestazione, il periodo di cinque anni decorre dalla data in cui nello Stato dell'autorità richiedente si stabilisce che il credito o il titolo che consente l'esecuzione non possono più essere oggetto di contestazione.

Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è stato concesso dallo Stato dell'autorità richiedente, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza dell'intero termine di pagamento.

Tuttavia, in tali casi l'autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato dell'autorità richiedente.

3. Uno Stato non è tenuto a concedere assistenza se l'importo totale dei crediti contemplati dal presente accordo per i quali è richiesta assistenza è inferiore a 1 500 EUR.

4. L'autorità interpellata informa l'autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.

Articolo 36

Problemi concernenti la prescrizione

1. I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato dell'autorità richiedente.

2. Con riguardo alla sospensione, all'interruzione o alla proroga dei termini di prescrizione, si considera che gli atti di recupero effettuati dall'autorità interpellata, o per conto della stessa, in conformità di una domanda di assistenza che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato dell'autorità interpellata abbiano lo stesso effetto nello Stato dell'autorità richiedente, a condizione che sia previsto l'effetto corrispondente secondo le norme di legge vigenti in quest'ultimo.

Se la sospensione, l'interruzione o la proroga dei termini di prescrizione non è possibile secondo le norme di legge vigenti nello Stato dell'autorità interpellata, gli atti di recupero effettuati dall'autorità interpellata, o per conto della stessa, in conformità della domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dall'autorità richiedente o per conto della stessa nel proprio Stato, avrebbero avuto l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge di tale Stato, si considerano, a questo effetto, compiuti in quest'ultimo Stato.

Il primo e il secondo comma non pregiudicano il diritto dello Stato dell'autorità richiedente di prendere provvedimenti che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione in conformità delle norme di legge vigenti in tale Stato.

3. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe, sospende o proroga i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure cautelari o che può produrre tale effetto.



*Articolo 37***Spese**

1. Oltre agli importi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, l'autorità interpellata tenta di recuperare dalla persona interessata e trattiene le spese da essa sostenute in connessione con il recupero, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari del proprio Stato.

2. Gli Stati rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione del presente accordo.

Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricollegli alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, lo Stato dell'autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato dell'autorità interpellata, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'esecuzione e/o l'adozione di misure cautelari emesso dall'autorità richiedente.

*CAPO 4***Disposizioni generali che disciplinano tutti i tipi di domande di assistenza***Articolo 38***Regime linguistico**

1. Tutte le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato dell'autorità interpellata. Il fatto che alcune loro parti siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale, o da una delle lingue ufficiali, di tale Stato, non pregiudica la loro validità o la validità della procedura, nella misura in cui l'altra lingua sia una lingua convenuta dagli Stati interessati.

2. I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell'articolo 25 possono essere trasmessi all'autorità interpellata in una lingua ufficiale dello Stato dell'autorità richiedente.

3. Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata può, se del caso, chiedere all'autorità richiedente la traduzione di tali documenti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato dell'autorità interpellata o in una qualsiasi altra lingua convenuta dagli Stati interessati.


*Articolo 39***Statistiche**

Entro il 30 giugno di ogni anno le parti trasmettono al comitato congiunto, per via elettronica, un elenco dei dati statistici sull'applicazione del presente titolo.

*Articolo 40***Moduli standard e mezzi di comunicazione**

1. Le domande di informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, le domande di notifica di cui all'articolo 25, paragrafo 1, le domande di recupero di cui all'articolo 27, paragrafo 1, le domande di misure cautelari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e la comunicazione di dati statistici di cui all'articolo 39 sono inviate per via elettronica utilizzando un modulo standard, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici. Nella misura del possibile, questi moduli sono utilizzati anche per tutte le comunicazioni successive inerenti alla domanda.

Sono da inviare per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, anche il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'autorità interpellata, il documento che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato dell'autorità richiedente e gli altri documenti di cui agli articoli 29 e 33.



Se del caso, i moduli standard possono essere accompagnati da relazioni, attestati e qualsiasi altro documento, o copie conformi o estratti degli stessi, che sono ugualmente inviati per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici.

I moduli standard e la comunicazione per via elettronica possono essere utilizzati anche ai fini dello scambio di informazioni a norma dell'articolo 23.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle informazioni e alla documentazione ottenute tramite la presenza di funzionari negli uffici amministrativi di un altro Stato o la partecipazione alle indagini amministrative in un altro Stato in conformità dell'articolo 24.

3. Il fatto che la comunicazione non sia effettuata per via elettronica o mediante i moduli standard non pregiudica la validità delle informazioni ottenute né delle misure adottate nell'esecuzione di una domanda di assistenza.

4. La rete di comunicazione elettronica e i moduli standard adottati per l'attuazione del presente accordo possono essere utilizzati anche per l'assistenza riguardante il recupero di crediti diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), se tale assistenza è possibile a norma di altri strumenti bilaterali o multilaterali giuridicamente vincolanti in materia di cooperazione amministrativa tra gli Stati.

5. Finché, e nella misura in cui, il comitato congiunto non adotti modalità di applicazione per l'attuazione del presente titolo, le autorità competenti ricorrono alle modalità, compresi i moduli standard, attualmente seguite per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio ⁽¹⁾, in cui il termine «Stato membro» viene interpretato in modo da comprendere la Norvegia.

Fatto salvo il comma precedente, lo Stato dell'autorità interpellata utilizza l'euro per trasferire gli importi recuperati allo Stato dell'autorità richiedente, salvo altrimenti convenuto tra gli Stati interessati. Gli Stati la cui moneta ufficiale non è l'euro convengono con la Norvegia la valuta per il trasferimento degli importi recuperati e la notificano al comitato congiunto.

TITOLO IV

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

Articolo 41


Comitato congiunto

1. Le parti istituiscono un comitato congiunto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo.

2. Il comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo e adotta decisioni volte a:

- a) determinare la periodicità, le modalità pratiche e le esatte categorie di informazioni oggetto di scambio automatico di cui all'articolo 11;
- b) riesaminare i risultati dello scambio automatico di informazioni per ciascuna categoria stabilita a norma della lettera a), in modo da garantire che questo tipo di scambio abbia luogo solo quando rappresenta il mezzo più efficace per lo scambio delle informazioni;
- c) definire nuove categorie di informazioni da scambiare a norma dell'articolo 11 qualora lo scambio automatico risultasse essere il mezzo di cooperazione più efficace;
- d) adottare il modulo standard per la comunicazione di informazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, e dell'articolo 40, paragrafo 1;
- e) stabilire ciò che sarà trasmesso attraverso la rete CCN/CSI o altri mezzi;
- f) stabilire l'importo e le modalità del contributo finanziario che la Norvegia dovrà versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione ai sistemi di informazione europei, tenendo conto delle decisioni di cui ai punti d) ed e);
- g) adottare le norme di applicazione delle modalità pratiche relative all'organizzazione dei contatti tra gli uffici centrali di collegamento e i servizi di collegamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, lettera b);

⁽¹⁾ Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).



- h) stabilire le modalità pratiche relative agli uffici centrali di collegamento per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 5;
 - i) adottare le norme di applicazione relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate;
 - j) adottare la procedura per la conclusione dell'accordo sui livelli dei servizi di cui all'articolo 5;
 - k) modificare i riferimenti ad atti giuridici dell'Unione e della Norvegia contenuti nel presente accordo.
3. Il comitato congiunto delibera all'unanimità. Le decisioni del comitato congiunto sono vincolanti per le parti. Il comitato congiunto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il comitato congiunto si riunisce almeno una volta ogni due anni. Ciascuna parte può chiedere che sia convocata una riunione. Il comitato congiunto è presieduto, a turno, da una delle parti. La data, il luogo e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune intesa tra le parti.
5. Se una parte desidera rivedere il presente accordo, ne presenta proposta al comitato congiunto, che formulerà raccomandazioni al riguardo, in particolare per l'avvio di negoziati secondo le norme per i negoziati internazionali delle parti.

Articolo 42

Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie tra le parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte tramite consultazione nell'ambito del comitato congiunto. Le parti forniscono al comitato congiunto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43

Ambito di applicazione territoriale

Il presente accordo si applica al territorio della Norvegia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1-2 della legge norvegese 19 giugno 2009, n. 58 relativa all'imposta sul valore aggiunto, e ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni in essi stabilite, a eccezione dei territori di cui all'articolo 6 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 44

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può notificare per iscritto all'altra parte la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di notifica.
4. Le notifiche a norma del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione, al segretariato generale del Consiglio dell'Unione e, nel caso della Norvegia, al ministero degli Affari esteri.

Articolo 45

Allegato

L'allegato del presente accordo ne costituisce parte integrante.



Articolo 46

Rapporto con accordi o intese bilaterali o multilaterali tra gli Stati

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle degli strumenti bilaterali o multilaterali giuridicamente vincolanti riguardanti la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione e la Norvegia, qualora le disposizioni di detti strumenti risultassero incompatibili con quelle del presente accordo.

Articolo 47

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in due originali rispettivamente in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, francese, finlandese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, tedesca, svedese, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 48

Estensione del presente accordo a nuovi Stati membri dell'Unione

Quando un paese diventa uno Stato membro dell'Unione, il testo del presente accordo nella lingua, quale è stabilita dal Consiglio dell'Unione, del nuovo Stato membro che diviene parte dell'accordo stesso viene autenticato previo scambio di lettere tra l'Unione e la Norvegia.

Съставено в София на шести февруари две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Sofía, el seis de febrero de dos mil dieciocho.

V Sofii dne šestého února dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Sofía den sjette februar to tusind og atten.

Geschehen zu Sofía am sechsten Februar zweitausendachtzehn.

Kahe tuhanda kaheksateistkümnenda aasta veebruarikuu kuuendal päeval Sofias.

Έγινε στη Σόφια, στις έξι Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Sofía on the sixth day of February in the year two thousand and eighteen.

Fait à Sofía, le six février deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Sofiji šestog veljače godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Sofía, addì sei febbraio duemiladiciotto.

Sofijā, divi tūkstoši astoņpadsmitā gada sestajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų vasario šeštą dieną Sofijoje.

Kelt Szófiában, a kétezer-tizennyolcadik év február havának hatodik napján.

Magħmul f'Sofija fis-sitt jum ta' Frar fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Sofía, zes februari tweeduizend achttien.

Sporządzono w Sofii dnia szóstego lutego dwa tysiące osiemnastego roku.

Feito em Sónia, em seis de fevereiro de dois mil e dezoito.

Întocmit la Sofía, la șase februarie două mii optsprezece.


V Sofii šiesteho februára dvetisícosemnásť.

V Sofiji, dne šestega februarja leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Sofiassa kuudentena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.


Som skedde i Sofía den sjätte februari år tjugohundraarton.

Utfærdiget i Sofía, den sjette februar totusenogatten.



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 За Εvropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsku unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen
 For Den europeiske union

За Кралство Норвегия
 Por el Reino de Noruega
 Za Norské království
 For Kongeriget Norge
 Für das Königreich Norwegen
 Norra Kuningriigi nimel
 Για το Βασίλειο της Νορβηγίας
 For the Kingdom of Norway
 Pour le Royaume de Norvège
 Za Kraljevino Norvešku
 Per il Regno di Norvegia
 Norvēģijas Karalistes vārdā –
 Norvegijos Karalystės vardu
 A Norvég Királyság részéről
 Għar-Renju tan-Norveġja
 Voor het Koninkrijk Noorwegen
 W imieniu Królestwa Norwegii
 Pelo Reino da Noruega
 Pentru Regatul Norvegiei
 Za Nórske kráľovstvo
 Za Kraljevino Norveško
 Norjan kuningaskunnan puolesta
 För Konungariket Norge
 For Kongeriket Norge




ALLEGATO

Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi a cui si applica l'articolo 7, paragrafo 4:

- 1) importazioni di valore trascurabile (articolo 23 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio ⁽¹⁾);
- 2) servizi relativi a beni immobili (articolo 47 della direttiva 2006/112/CE);
- 3) servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi prestati per via elettronica (articolo 3, lettera t), del presente accordo).

⁽¹⁾ Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (G.U. L. 292 del 10.11.2009, pag. 5).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1090 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2018

relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Komagataella pastoris* (CBS 25376) e *Komagataella pastoris* (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e specie suine minori (svezzate) (titolare dell'autorizzazione Kaesler Nutrition GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Komagataella pastoris* (CBS 25376) e *Komagataella pastoris* (CBS 26469). Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Komagataella pastoris* (CBS 25376) e *Komagataella pastoris* (CBS 26469) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati e tutte le specie suine minori (svezzate), da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 30 novembre 2017 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Komagataella pastoris* (CBS 25376) e *Komagataella pastoris* (CBS 26469) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. È stato concluso che l'additivo può migliorare i parametri zootecnici in polli da ingrasso, tacchini da ingrasso e suinetti svezzati. Tale conclusione può essere estesa alle pollastre allevate per la produzione di uova e ai tacchini allevati per la riproduzione. L'Autorità ha inoltre concluso che gli effetti dell'additivo sui tacchini da ingrasso e sui suinetti svezzati possono essere estesi per estrapolazione, rispettivamente, a tutte le specie avicole comprese quelle allevate per la produzione di uova e ai suinetti svezzati di tutte le specie suine. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da *Komagataella pastoris* (CBS 25376) e *Komagataella pastoris* (CBS 26469) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2017; 15(12):5097.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2018.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
4a 28	Kaesler Nutrition GmbH	Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Komagataella pastoris</i> (CBS 25376) e <i>Komagataella pastoris</i> (CBS 26469) con un'attività minima di:</p> <p>25 000 LXU (1)/g e 2 200 LGU (2)/g.</p> <p>In forma solida e liquida.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da <i>Komagataella pastoris</i> (CBS 25376) e <i>Komagataella pastoris</i> (CBS 26469)</p> <p><i>Metodo di analisi (1)</i></p> <p>Determinazione della xilanasi nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:</p> <p>— metodo colorimetrico basato sulla quantificazione di frammenti colorati idrosolubili prodotti dall'azione dell'endo-1,4-beta-xilanasi sull'arabinosilano del frumento reticolato.</p>	Polli da ingrasso	—	4 250 LXU	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Da usare per suinetti svezzati fino a 35 kg di peso corporeo.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p>	21.8.2028
				Pollastre allevate per la produzione di uova	1 400 LXU	375 LGU	Tacchini da ingrasso		



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12 %			
			<p>Determinazione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi nell'additivo per mangimi, nelle premisce e negli alimenti per animali:</p> <p>— metodo colorimetrico basato sulla quantificazione di frammenti colorati idrosolubili prodotti dall'azione dell'endo-1,3(4)-beta-glucanasi sull'azo-glucano di orzo reticolato.</p>						

(1) 1 LXU è la quantità di enzima che libera un micromole di zuccheri riduttori equivalenti (xilosio) dallo xilano di betulla, al minuto, a pH 5,5 e a 50 °C.
 (2) 1 LGU è la quantità di enzima che libera un micromole di zuccheri riduttori equivalenti (glucosio) dal glucano d'orzo, al minuto, a pH 5,5 e a 50 °C.
 (3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>

18CE1725



REGOLAMENTO (UE) 2018/1091 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2018
relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE)
n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito un quadro di riferimento per la produzione di statistiche europee sulla struttura delle aziende agricole valido fino al 2016. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (2) Il programma di indagini europee sulla struttura delle aziende agricole, in atto nell'Unione sin dal 1966, dovrebbe proseguire in modo da rilevare l'evoluzione della struttura delle aziende agricole a livello dell'Unione e fornire la base di conoscenze statistiche indispensabile per progettare, attuare, monitorare, valutare e rivedere le politiche pertinenti, in particolare la politica agricola comune (PAC), includendo le misure di sviluppo rurale, così come le politiche dell'Unione incentrate sull'ambiente, sull'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla mitigazione dei loro effetti e sull'uso del suolo, e alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Questa base di conoscenze è altresì necessaria per stimare l'impatto di tali politiche sulla forza lavoro femminile nelle aziende agricole.
- (3) La rilevazione di dati statistici, in particolare concernenti la struttura delle aziende agricole, dovrebbe mirare, tra gli altri obiettivi, a far sì che il processo decisionale disponga di dati aggiornati in vista delle future riforme della PAC.
- (4) Una valutazione internazionale delle statistiche sull'agricoltura ha portato alla nascita della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), approvata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2010. Le statistiche agricole europee dovrebbero, nei casi opportuni, attenersi alle raccomandazioni della Strategia globale per il miglioramento delle statistiche agricole e rurali, nonché a quelle elaborate dalla FAO a titolo di Programma mondiale del censimento 2020 dell'agricoltura.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).



- (5) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ fornisce un quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, sulla base di principi statistici comuni. Stabilisce criteri di qualità e risponde all'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i partecipanti alle indagini e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi.
- (6) Si dovrebbe istituire un programma statistico polivalente sulle aziende agricole per il prossimo decennio che costituisca il quadro di riferimento per la produzione di statistiche armonizzate, comparabili e coerenti. Tali statistiche dovrebbero essere orientate verso le esigenze politiche.
- (7) La Strategia per le statistiche agricole per il 2020 e oltre, definita nel novembre 2015 dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), prevede l'adozione di due regolamenti quadro che abbraccino tutti gli aspetti delle statistiche agricole, a eccezione dei conti economici per l'agricoltura. Il presente regolamento è appunto uno dei regolamenti quadro previsti.
- (8) A fini di armonizzazione e comparabilità delle informazioni sulla struttura delle aziende agricole e per rispondere alle esigenze attuali dell'organizzazione unica del mercato comune, in particolare del settore frutticolo e vitivinicolo, il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ dovrebbe essere integrato con informazioni sulla struttura delle aziende agricole a partire dal 2023 e sostituito dal presente regolamento. È pertanto necessario abrogare tale regolamento.
- (9) Disporre di statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole è importante per determinare l'evoluzione della PAC. Per le variabili si dovrebbero quindi utilizzare, per quanto possibile, classificazioni standard e definizioni comuni.
- (10) Le registrazioni di dati statistici riguardanti le aziende agricole permettono la tabulazione incrociata dei dati di base e dei dati dei moduli, consentendo quindi di estrarre le informazioni a partire da variabili quali il genere del capo azienda, la sua età, l'assetto proprietario e le dimensioni dell'azienda agricola, nonché l'adozione di misure ambientali. Una disaggregazione dei risultati sarà possibile per i criteri inclusi nei dati di base e per le combinazioni di criteri.
- (11) La rilevazione di informazioni riguardanti l'anno di nascita, l'anno di insediamento nel ruolo come capo dell'azienda agricola e il suo genere potrebbe fornire dati per lo sviluppo di azioni in materia di ricambio generazionale e di aspetti legati al genere.
- (12) Tra l'altro, per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione dei campioni occorre censire le aziende agricole nell'Unione almeno a cadenza decennale. Il censimento più recente si è svolto negli anni 2009-2010.
- (13) Gli Stati membri in cui i periodi di rilevazione sul campo ai fini dell'indagine dell'anno di riferimento 2020 coincidano con i lavori previsti per il censimento decennale della popolazione dovrebbero avere la possibilità di anticipare l'indagine agricola di un anno, così da ridurre il pesante onere derivante dall'effettuazione contemporanea dei due censimenti.
- (14) Per evitare oneri eccessivi alle aziende agricole e alle amministrazioni nazionali, si dovrebbero definire delle soglie. Per analizzare adeguatamente la struttura dell'agricoltura europea è necessario che il 98 % della superficie agricola utilizzata e del bestiame delle aziende agricole sia oggetto di statistiche. In taluni Stati membri questo significa che le soglie elencate nel presente regolamento sono troppo elevate. Tuttavia, le aziende agricole al di sotto di tali soglie sono di dimensioni talmente ridotte che una rilevazione di dati su base campionaria da svolgere una volta ogni dieci anni è sufficiente per consentire la stima della loro struttura e dell'impatto sulla produzione, da cui consegue la riduzione di costi e oneri, consentendo nel contempo di definire azioni politiche efficaci per sostenere e mantenere in attività le aziende agricole di piccole dimensioni.
- (15) Le statistiche integrate sulle aziende agricole dovrebbero riguardare le superfici utilizzate per le produzioni agricole, comprese quelle che in forza di diritti collettivi sono impiegate da due o più aziende agricole.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo alle statistiche europee sulle colture permanenti e che abroga il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio e la direttiva 2001/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 7).



- (16) È necessario ricevere informazioni circa l'affiliazione di un'azienda agricola a un gruppo di imprese, le cui entità sono controllate da un'entità madre.
- (17) Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali dovrebbero avere accesso ai dati amministrativi nella misura in cui questi sono indispensabili per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, in conformità dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009.
- (18) Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti dovrebbero adoperarsi per modernizzare, nella misura del possibile, le modalità di rilevazione dei dati sulle aziende agricole. A tale riguardo, è opportuno promuovere il ricorso a strumenti digitali.
- (19) Al fine di assicurare la flessibilità del sistema delle statistiche agricole europee e la semplificazione e l'ammodernamento delle statistiche agricole, le variabili da raccogliere dovrebbero essere attribuite a diversi gruppi di dati (informazioni di base e dati dei moduli) differenziati per frequenza e rappresentatività o per entrambi i parametri.
- (20) L'onere di risposta e i costi possono essere ulteriormente ridotti riutilizzando i dati dell'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento. Ciò sarebbe particolarmente pertinente per gli aspetti in cui non sono previste grandi variazioni da un anno all'altro.
- (21) Ai fini della flessibilità e per ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare rilevazioni statistiche dirette, dati amministrativi e altre fonti, metodi o approcci innovativi, inclusi metodi scientificamente validi e ben documentati, come l'imputazione, la stima e l'uso di modelli statistici.
- (22) La rilevazione delle informazioni sull'utilizzo dei nutrienti e dell'acqua e sui metodi di produzione applicati nelle aziende agricole dovrebbe essere migliorata in modo da fornire ulteriori statistiche utili per lo sviluppo della politica agroambientale e per il miglioramento della qualità degli indicatori agroambientali.
- (23) Per la geocodifica delle aziende agricole dovrebbe essere usata la categoria tematica di unità statistiche in conformità all'allegato III della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (24) La Commissione è tenuta a rispettare la riservatezza dei dati comunicati in ottemperanza al regolamento (CE) n. 223/2009. Dovrebbe essere assicurata la necessaria tutela della riservatezza dei dati, anche limitando l'utilizzo dei parametri di localizzazione all'analisi spaziale delle informazioni e attraverso un'appropriata aggregazione in sede di pubblicazione delle statistiche. A tal fine, si dovrebbe elaborare un approccio armonizzato alla tutela della riservatezza dei dati e agli aspetti qualitativi della diffusione delle informazioni, sforzandosi nel contempo di rendere l'accesso online alle statistiche ufficiali più semplice e di più agevole utilizzo.
- (25) Al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento si applicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e le disposizioni adottate in conformità di tale regolamento e/o il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ a seconda dei casi.
- (26) Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea cui fa riferimento il presente regolamento allo scopo di definire la popolazione pertinente delle aziende agricole.
- (27) A norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ le unità territoriali dovrebbero essere definite in base alla classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS).


⁽¹⁾ Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).




- (28) Per lo svolgimento della rilevazione dei dati sarebbe necessario che tanto gli Stati membri quanto l'Unione mettessero a disposizione risorse finanziarie per un certo numero di anni. Si dovrebbe pertanto disporre una sovvenzione dell'Unione a sostegno del programma, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (29) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del pertinente quadro finanziario pluriennale (QFP), che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾. Il presente regolamento prevede una possibile disponibilità di bilancio per le future rilevazioni dei dati nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale.
- (30) Gli aspetti economici del presente regolamento dovrebbero essere sottoposti a revisione per il periodo successivo al 2020, tenendo conto del nuovo QFP e di altre modifiche pertinenti degli strumenti dell'Unione. Sulla base di tale revisione, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di proporre opportune modifiche al presente regolamento.
- (31) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la produzione sistematica di statistiche europee sulle aziende agricole nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, per motivi di coerenza e comparabilità, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (32) Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce un quadro di riferimento per le statistiche europee e impone agli Stati membri di rispettare i principi statistici e i criteri di qualità precisati nel regolamento. Le relazioni sulla qualità sono fondamentali per valutare e migliorare la qualità delle statistiche europee e informare in proposito. Il comitato del sistema statistico europeo ha approvato le norme SSE sulla struttura delle relazioni sulla qualità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 223/2009. Tali norme SSE dovrebbero contribuire all'armonizzazione delle relazioni sulla qualità previste dal presente regolamento.
- (33) È stata eseguita una valutazione d'impatto secondo il principio della sana gestione finanziaria al fine di focalizzare il programma statistico definito dal presente regolamento sulla necessaria efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione.
- (34) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché essa possa specificare le descrizioni delle variabili del presente regolamento e gli aspetti tecnici dei dati da presentare, onde stabilire le descrizioni delle variabili e altre modalità pratiche per la rilevazione di dati ad hoc ai sensi del presente regolamento, e disporre le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Nell'esercitare tali poteri la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri.
- (35) Al fine di soddisfare le nuove esigenze in fatto di dati dovute principalmente ai nuovi sviluppi in agricoltura, alla revisione della legislazione e ai mutamenti delle priorità politiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per modificare le tematiche dettagliate del presente regolamento e integrare i dati dei moduli al fine di precisare quali informazioni devono essere fornite occasionalmente (ad hoc) a norma del presente regolamento. Al fine di assicurare la compatibilità e agevolare il ricorso ad altre fonti di dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le variabili del presente regolamento. Nell'esercitare tale potere la Commissione dovrebbe tenere conto di aspetti quali i costi e gli oneri amministrativi per le aziende agricole e gli Stati membri. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»⁽¹⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha adottato un parere il 20 novembre 2017⁽²⁾.

(37) Il comitato dell'SSE è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.

Articolo 2


Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «azienda agricola» o «azienda»: una singola unità tecnico-economica soggetta a una gestione unitaria che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricole ai sensi del regolamento (CE) n. 1893/2006, appartenenti ai gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5, oppure «attività di mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» appartenenti al gruppo A.01.6, nel territorio economico dell'Unione; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi» (a eccezione dell'allevamento di insetti) e «apicoltura e produzione di miele e di cera d'api»;
- b) «proprietà collettive»: terreni ai quali si applicano diritti collettivi e che sono utilizzati da due o più aziende agricole a fini di produzione agricola ma non suddivisi tra queste;
- c) «regione»: unità territoriale ai sensi della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS), definita in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003;
- d) «unità di bestiame»: un'unità di misura standard che consente l'aggregazione delle varie categorie di bestiame a fini comparativi; i coefficienti di calcolo delle unità di bestiame per le singole categorie di bestiame figurano nell'allegato I;
- e) «superficie agricola utilizzata» o «SAU»: la superficie utilizzata per l'agricoltura, che include seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti, e altri terreni agricoli utilizzati;
- f) «anno di riferimento»: anno civile al quale si attribuisce il periodo di riferimento;
- g) «orto familiare»: superficie adibita alla produzione di alimenti destinati all'autoconsumo;
- h) «modulo»: uno o più set di dati organizzati al fine di coprire varie tematiche;
- i) «tematica»: il contenuto delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche, ciascuna tematica riguarda una serie di tematiche dettagliate;
- j) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da rilevare sulle unità statistiche relative a una tematica specifica; ciascuna tematica dettagliata riguarda una serie di variabili;
- k) «variabile»: una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori.

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 14 del 16.1.2018, pag. 6.



Articolo 3

Copertura

1. I dati richiesti dal presente regolamento riguardano il 98 % della SAU (esclusi gli orti familiari) e il 98 % delle unità di bestiame per ciascuno Stato membro.
2. Per rispettare tali condizioni gli Stati membri trasmettono dati rappresentativi delle aziende agricole e delle proprietà collettive che raggiungono almeno una delle soglie fisiche dell'allegato II in relazione alle dimensioni dei terreni agricoli o al numero di unità di bestiame.
3. A titolo di eccezione, se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2, rappresenta oltre il 98 % della produzione agricola nazionale, misurata in termini di produzione standard in conformità al regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione ⁽¹⁾, previa approvazione della Commissione (Eurostat), gli Stati membri possono stabilire soglie fisiche o equivalenti soglie economiche superiori, al fine di ridurre la popolazione di riferimento, purché sia raggiunta una copertura pari al 98 % della SAU totale (esclusi gli orti familiari) e al 98 % delle unità di bestiame degli Stati membri.
4. Se la popolazione di riferimento, specificata al paragrafo 2 del presente articolo, non rappresenta il 98 % della SAU e il 98 % delle unità di bestiame, gli Stati membri ampliano la popolazione di riferimento in conformità dell'articolo 6, stabilendo soglie inferiori a quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo soglie supplementari o entrambe.

Articolo 4

Fonti dei dati e metodi

1. Al fine di ottenere i dati oggetto del presente regolamento gli Stati membri utilizzano una o più delle fonti o dei metodi seguenti, a condizione che le informazioni consentano l'elaborazione di statistiche che soddisfino i requisiti di qualità di cui all'articolo 11:
 - a) indagini statistiche;
 - b) le fonti dei dati amministrativi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
 - c) altre fonti, metodi o approcci innovativi.
2. Gli Stati membri possono utilizzare informazioni provenienti dal sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) istituito dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina istituito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ⁽⁴⁾, lo schedario viticolo realizzato in conformità all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e i registri delle aziende biologiche istituiti a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽⁶⁾. Gli Stati membri possono anche avvalersi di fonti amministrative riguardanti misure specifiche di sviluppo rurale.
3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti, metodi o approcci innovativi di cui al paragrafo 1, lettera c), informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento, fornendo altresì informazioni dettagliate sulla qualità dei dati ottenuti da tali fonti, metodi o approcci innovativi e sui metodi di rilevazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1198/2014 della Commissione, del 1° agosto 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 321 del 7.11.2014, pag. 2).


⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).



4. Le autorità nazionali responsabili dell'adempimento alle prescrizioni del presente regolamento hanno il diritto di accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati e utilizzarli, compresi i dati relativi alle singole aziende agricole e i dati personali dei relativi conduttori contenuti nella documentazione amministrativa compilata nel loro territorio nazionale, a norma dell'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. Le autorità nazionali e i proprietari dei dati amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione.

Articolo 5

Dati strutturali di base

1. Gli Stati membri raccolgono e forniscono i dati strutturali di base («dati di base») relativi alle aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, per gli anni di riferimento 2020, 2023 e 2026, di cui all'allegato III. La rilevazione dei dati di base per l'anno di riferimento 2020 avviene sotto forma di censimento.

2. La rilevazione dei dati di base per gli anni di riferimento 2023 e 2026 può avvenire su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

3. Una variabile di cui all'allegato III che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di precisare le descrizioni delle variabili di cui all'allegato III.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare le variabili di cui all'allegato III, qualora necessario a fini di armonizzazione con le fonti dei dati specificate all'articolo 4, paragrafo 2, per gli anni 2023 e 2026. Nell'esercitare tale potere, la Commissione si assicura che tali atti delegati sostituiscano unicamente le variabili di cui all'allegato III che non possono più essere ricavate dalle fonti di dati specificate. In caso di sostituzione, la Commissione si assicura che le nuove variabili possano essere ricavate direttamente dalle fonti di dati di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Essa si assicura inoltre che tali atti delegati siano debitamente giustificati e non comportino un considerevole onere o costi aggiuntivi per gli Stati membri o per i rispondenti.

6. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

Articolo 6

Ampliamento della popolazione di riferimento

1. Gli Stati membri che ampliano la popolazione di riferimento in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, forniscono i dati di base sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata per l'anno di riferimento 2020, riportando le informazioni specificate nell'allegato III.


2. La rilevazione dei dati sulle aziende agricole incluse in tale popolazione di riferimento ampliata può essere svolta su base campionaria. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.

Articolo 7

Dati dei moduli

1. Gli Stati membri rilevano e forniscono i moduli sulle tematiche e sulle tematiche dettagliate di cui all'allegato IV per i seguenti anni di riferimento:

- a) modulo «Manodopera e altre attività remunerative» per il 2020, il 2023 e il 2026;
- b) modulo «Sviluppo rurale» per il 2020, il 2023 e il 2026;



- c) modulo «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici» per il 2020 e il 2026;
 - d) modulo «Irrigazione» per il 2023;
 - e) modulo «Pratiche di gestione del suolo» per il 2023;
 - f) modulo «Macchinari e impianti» per il 2023;
 - g) modulo «Frutteto» per il 2023;
 - h) modulo «Vigneto» per il 2026.
2. L'ambito di applicazione di tali rilevazioni di dati comprende le aziende agricole di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3.
3. La rilevazione dei dati dei moduli può essere svolta su campioni di aziende agricole. In tal caso gli Stati membri si assicurano che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ciascuna regione e siano tali da soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato V.
4. I dati dei moduli sono ricavati da sottocampioni delle aziende agricole per le quali sono rilevati i dati di base. I moduli rispecchiano la situazione dell'anno di riferimento ma possono essere riferiti all'anno direttamente precedente o seguente l'anno di riferimento per i moduli di cui al paragrafo 1, lettere f), g) e h), del presente articolo. In ogni caso, ogni banca dati che contiene informazioni sui moduli è corredata dei dati di base dell'allegato III.
5. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati a ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo «Frutteto» nell'allegato IV, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Frutteto» per la coltura in questione.
6. Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono costituiti da vigneti in cui sono piantati vitigni di uve da vino, con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Vigneto».
7. Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo «Irrigazione».
8. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) dei casi di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 entro la fine del mese di giugno dell'anno precedente il relativo anno di riferimento.
9. Una variabile che presenta un valore trascurabile o nullo in uno Stato membro può essere esclusa dalla rilevazione dei dati, a condizione che lo Stato membro interessato presenti alla Commissione (Eurostat) informazioni che giustificano debitamente tale esclusione entro l'anno civile precedente l'anno di riferimento.

Articolo 8

Specifica tecnica relativa ai dati dei moduli

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisino i seguenti elementi tecnici dei dati da fornire in ogni modulo e della corrispondente tematica e tematica dettagliata figurante nell'allegato IV:

- a) l'elenco delle variabili;
- b) le descrizioni delle variabili.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, non oltre il 28 febbraio 2019 per l'anno di riferimento 2020; non oltre il 31 dicembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 e non oltre il 31 dicembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

2. Nell'adottare gli atti di esecuzione che specificano l'elenco di variabili in conformità del paragrafo 1, la Commissione si assicura che il numero totale delle variabili di base e dei moduli non superi 300 variabili nel 2020, 470 variabili nel 2023 e 350 variabili nel 2026.

3. Per gli anni 2023 e 2026 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 16 riguardo a modifiche delle tematiche dettagliate dell'allegato IV. Nell'esercitare tale potere, la Commissione garantisce che tali atti delegati non incrementino in modo significativo l'onere imposto dal numero di variabili. In



particolare, la Commissione si assicura che gli atti delegati non portino a un aumento del numero di variabili di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e che sia modificato non oltre il 20 % delle tematiche dettagliate figuranti nell'allegato IV. Tuttavia se il 20 % rappresenta meno di una tematica dettagliata allora una tematica dettagliata può comunque essere modificata.

4. Tali atti delegati sono adottati entro il 30 settembre 2021 per l'anno di riferimento 2023 ed entro il 30 settembre 2024 per l'anno di riferimento 2026.

5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli atti delegati di cui al paragrafo 3 non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.

Articolo 9

Dati ad hoc

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 16 che integrino i dati dei moduli di cui all'allegato IV, qualora la raccolta di informazioni supplementari sia ritenuta necessaria. Tali atti delegati specificano:

- a) le tematiche e le tematiche dettagliate da fornire nel modulo ad hoc e le ragioni di tali esigenze statistiche addizionali;
- b) l'anno di riferimento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 a partire dall'anno di riferimento 2023 e a intervalli di tre anni. Essa non propone moduli ad hoc per gli anni di riferimento durante i quali la rilevazione dei dati è eseguita sotto forma di censimento.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di fornire:

- a) l'elenco delle variabili, non superiore a 20 variabili, e le relative unità di misura, da trasmettere alla Commissione (Eurostat);
- b) le descrizioni delle variabili;
- c) i requisiti di precisione;
- d) i periodi di riferimento;
- e) le date di trasmissione.

Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno di riferimento.


4. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo non impongono costi aggiuntivi significativi che comportino un onere sproporzionato e ingiustificato per le aziende agricole e gli Stati membri.

Articolo 10

Periodo di riferimento

Le informazioni rilevate si riferiscono a uno stesso anno di riferimento per tutti gli Stati membri; a tal fine esse si riferiscono alla situazione entro uno specifico lasso di tempo o a specifiche date, come indicato di seguito:

- a) per le variabili relative alle superfici, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento. In caso di coltivazioni successive provenienti dallo stesso appezzamento di terreno, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione a una coltura che è stata raccolta durante l'anno di riferimento, a prescindere da quando la coltivazione in questione viene seminata;
- b) per le variabili relative all'irrigazione e alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi;



- c) per le variabili relative al bestiame, alla sua stabulazione e alla gestione degli effluenti zootecnici, ciascuno Stato membro stabilisce un giorno di riferimento comune, compreso nell'anno di riferimento; le variabili relative alla gestione degli effluenti zootecnici si riferiscono a un periodo di 12 mesi che include tale giorno;
- d) per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine cade in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento;
- e) per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- f) per tutte le altre variabili ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento.

Articolo 11


Qualità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
 2. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
 3. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati trasmessi.
 4. A tal fine, gli Stati membri trasmettono una relazione sulla qualità contenente la descrizione del processo statistico alla Commissione (Eurostat), per ogni anno di riferimento oggetto del presente regolamento, e in particolare:
 - a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state ottenute le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento;
 - b) le informazioni sulla conformità ai requisiti minimi per le basi di campionamento utilizzate, anche in sede di loro sviluppo e aggiornamento, come stabilito dal presente regolamento.
- La Commissione può adottare atti di esecuzione che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e non comportano considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) quanto prima possibile le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all'esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere sulla qualità dei dati trasmessi.
 6. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

Articolo 12

Trasmissione dei dati e dei metadati e scadenze

1. Per l'anno di riferimento 2020 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 15 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
2. Per gli anni di riferimento 2023 e 2026 gli Stati membri trasmettono i dati di base e dei moduli, convalidati, e una relazione sulla qualità alla Commissione (Eurostat) entro 12 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. I dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) sono a livello delle singole aziende agricole. I dati dei moduli e i dati ad hoc sono posti in relazione ai dati di cui all'allegato III a livello di singola azienda agricola per lo stesso anno di riferimento. La documentazione fornita comprende i fattori di estrapolazione e le informazioni sulla stratificazione.
4. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando il formato tecnico specificato dalla Commissione (Eurostat). I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico.



*Articolo 13***Contributo dell'Unione**


1. Ai fini dell'esecuzione del presente regolamento, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per:
 - a) la definizione e/o l'applicazione dei requisiti tecnici dei dati;
 - b) l'elaborazione di metodologie per modernizzare i sistemi statistici che perseguano una qualità superiore o costi inferiori e riducano gli oneri amministrativi per la produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole utilizzando le fonti e i metodi di cui all'articolo 4.
2. Gli Stati membri ricevono dall'Unione sovvenzioni a copertura dei costi delle rilevazioni dei dati specificate agli articoli 5, 6 e 7, entro i limiti della dotazione finanziaria specificata all'articolo 14.
3. Tale contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 2 non supera il 75 % dei costi ammissibili, entro gli importi massimi specificati nei paragrafi 4 e 5.
4. Per il totale dei costi relativi alla rilevazione dei dati di base e dei dati dei moduli per il 2020, il contributo finanziario dell'Unione è limitato agli importi massimi specificati nel seguito:
 - a) 50 000 EUR per paese per il Lussemburgo e Malta;
 - b) 1 000 000 EUR per paese per l'Austria, la Croazia, l'Irlanda e la Lituania;
 - c) 2 000 000 EUR per paese per la Bulgaria, la Germania, l'Ungheria, il Portogallo e il Regno Unito;
 - d) 3 000 000 EUR per paese per la Grecia, la Spagna e la Francia;
 - e) 4 000 000 EUR per paese per l'Italia, la Polonia e la Romania;
 - f) 300 000 EUR per paese per tutti gli altri Stati membri.
5. Per le rilevazioni dei dati di base e dei dati dei moduli nel 2023 e nel 2026 gli importi massimi specificati nel paragrafo 4 sono ridotti del 50 %, fatte salve le disposizioni del QFP oltre il 2020.
6. Per la rilevazione dei dati ad hoc specificati nell'articolo 9, l'Unione concede sovvenzioni agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, a copertura del costo dell'attuazione di una rilevazione di dati ad hoc. Tale contributo finanziario dell'Unione non supera il 90 % dei costi ammissibili.
7. Il contributo finanziario dell'Unione per le sovvenzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo è a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

*Articolo 14***Dotazione finanziaria**

1. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione del programma di rilevazione dei dati per l'anno di riferimento 2020, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e l'elaborazione dei sistemi di banche dati utilizzati in seno alla Commissione per trattare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è di 40 000 000 EUR per il periodo 2018-2020, a valere sul QFP 2014-2020.
2. Dopo l'entrata in vigore del QFP per il periodo successivo al 2020, la dotazione per il periodo successivo al 2020 è determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione.

*Articolo 15***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.



2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato direttamente o indirettamente di fondi dell'Unione nell'ambito del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a decisioni di sovvenzione o a contratti finanziari, direttamente o indirettamente, a norma del presente regolamento.
4. Gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni, controlli e ispezioni in loco.
5. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre l'accettazione esplicita dei suddetti poteri della Commissione, della Corte dei conti e dell'OLAF a eventuali terze parti interessate.
6. I paragrafi 4 e 5 si applicano fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.


Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



*Articolo 17***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'SSE istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 18***Relazione della Commissione**

Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

*Articolo 19***Deroghe**

In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1, e all'allegato V, i riferimenti all'anno 2020 sono sostituiti da riferimenti all'anno 2019, se necessario, per la Grecia e il Portogallo.

*Articolo 20***Abrogazione**

1. Il regolamento (UE) n. 1337/2011 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022.
2. Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.
3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 21***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI


Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS



ALLEGATO I

Coefficienti per le unità di bestiame

Tipo di animale	Caratteristica dell'animale	Coefficiente
Bovini	Di età inferiore a 1 anno	0,400
	Da 1 anno a meno di 2 anni	0,700
	Maschi di 2 anni e più	1,000
	Giovenche di 2 anni e più	0,800
	Vacche da latte	1,000
	Altre vacche	0,800
Ovini e caprini		0,100
Suini	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg	0,027
	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg	0,500
	Altri suini	0,300
Avicoli	Polli da carne	0,007
	Galline ovaiole	0,014
	Altri avicoli	
	Tacchini	0,030
	Anatre	0,010
	Oche	0,020
	Struzzi	0,350
	Altri avicoli n.c.a.	0,001
Conigli, fattrici		0,020




ALLEGATO II

Elenco delle soglie fisiche ⁽¹⁾

Voce	Soglia
SAU	5 ha
Seminativi	2 ha
Patate	0,5 ha
Ortaggi freschi e fragole	0,5 ha
Piante aromatiche, medicinali e da condimento, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, vivai	0,2 ha
Frutta fresca, frutta a bacche, frutta a guscio, agrumi, altre colture permanenti esclusi i vivai, le viti e gli olivi	0,3 ha
Viti	0,1 ha
Olivi	0,3 ha
Serre	100 m ²
Funghi coltivati	100 m ²
Bestiame	1,7 unità di bestiame

⁽¹⁾ Le soglie si applicano al gruppo di voci figuranti nell'allegato.



ALLEGATO III

Dati strutturali di base - Variabili

Variabili generali				Unità/Categorie per valore
Informazioni sull'indagine				
-	Codice identificativo dell'azienda agricola			ID dell'azienda agricola
Ubicazione dell'azienda agricola				
-	Localizzazione geografica			Il codice della cella della griglia di unità statistiche Inspire per uso paneuropeo.
-	Regione NUTS 3			codice NUTS 3
-	L'azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013.			L/M/O/N (¹)
Personalità giuridica dell'azienda agricola				
-	La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda agricola è assunta da:			
-	una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda agricola indipendente?			sì/no
-	-	Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?		sì/no
-	-	-	Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore?	sì/no
-	-	-	Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore?	sì/no
-	Comproprietà			sì/no
-	Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l'azienda agricola fa parte di un gruppo di aziende			sì/no
-	una persona giuridica			sì/no
-	-	Se sì, l'azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese?		sì/no
-	L'azienda agricola è una proprietà collettiva			sì/no
-	Il conduttore è beneficiario di contributi dall'UE per i terreni o il bestiame dell'azienda agricola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo			sì/no
-	Il titolare è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della PAC nel corso degli ultimi tre anni			sì/no
Capo dell'azienda agricola				
-	Anno di nascita			anno
-	Genere			maschio/femmina



Variabili generali		Unità/Categorie per valore
-	Lavoro agricolo nell'azienda agricola (escluso il lavoro domestico)	fasce di ULA (?)
	Anno di insediamento nel ruolo di capo dell'azienda agricola	anno
-	Formazione agraria del capo dell'azienda	codici delle formazioni
-	Il responsabile dell'azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi?	sì/no
Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore)		
-	Coltivazione di terreni di proprietà	ha
-	Coltivazione di terreni in affitto	ha
-	Mezzadria o altre forme di conduzione	ha
-	Terreni appartenenti a una proprietà collettiva	ha
Agricoltura biologica		sì/no
-	Totale della SAU dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
-	Totale della SAU dell'azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea	ha
	Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale	sì/no


(1) L - zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane; M - zone montane svantaggiate; O - altre zone soggette a vincoli specifici; N- zone normali (non svantaggiate). Tale classificazione può venire adeguata in futuro in funzione degli sviluppi della PAC.

(2) Fasce percentuali delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)


Variabili relative alle superfici			Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
SAU			ha	ha
-	Seminativi		ha	ha
-	-	Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	ha	ha
-	-	-	Frumento (grano) tenero e spelta	ha
-	-	-	Frumento (grano) duro	ha
-	-	-	Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato)	ha
-	-	-	Orzo	ha
-	-	-	Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)	ha
-	-	-	Granturco e misto di granturco	ha




Variabili relative alle superfici				Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione	
-	-	-	Triticale	ha		
-	-	-	Sorgo	ha		
-	-	-	Altri cereali n.c.a. (grano saraceno, miglio, scagliola ecc.)	ha		
-	-	-	Riso	ha		
-	-		Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)	ha	ha	
-	-	-	Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci	ha		
-	-		Piante da radice	ha	ha	
-	-	-	Patate (incluse le patate da semina)	ha	ha	
-	-	-	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	ha	ha	
-	-	-	Altre piante da radice n.c.a.	ha		
-	-		Colture industriali	ha	ha	
-	-	-	Semi oleosi	ha	ha	
-	-	-	-	Semi di colza e di ravizzone	ha	
-	-	-	-	Semi di girasole	ha	
-	-	-	-	Soia	ha	ha
-	-	-	-	Semi di lino (lino da olio)	ha	
-	-	-	-	Altre piante da semi oleosi n.c.a.	ha	
-	-	-		Colture tessili	ha	
-	-	-	-	Lino da fibra	ha	
-	-	-	-	Canapa	ha	
-	-	-	-	Cotone	ha	
-	-	-	-	Altre fibre tessili n.c.a.	ha	
-	-	-		Tabacco	ha	
-	-	-		Luppolo	ha	
-	-	-		Piante aromatiche, medicinali e da condimento	ha	
-	-	-		Colture energetiche n.c.a.	ha	
-	-	-		Altre piante industriali n.c.a.	ha	




Variabili relative alle superfici			Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	Piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate	ha	ha
-	-	- Prati e pascoli temporanei	ha	ha
-	-	- Leguminose raccolte allo stato verde	ha	ha
-	-	- Mais verde	ha	
-	-	- Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)	ha	
-	-	- Altre piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate n.c.a.	ha	
-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole	ha	ha
-	-	- Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (orti stabili o industriali)	ha	
-	-	- Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo)	ha	
-	-	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	ha	
-	-	Sementi e piantine	ha	ha
-	-	Altri seminativi n.c.a.	ha	
-	-	Terreni a riposo	ha	
-		Prati permanenti e pascoli	ha	ha
-	-	Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri	ha	ha
-	-	Pascoli magri	ha	ha
-	-	Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, ammessi a beneficiare di aiuti finanziari	ha	
-		Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo)	ha	ha
-	-	Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)	ha	ha
-	-	- Pomacee	ha	
-	-	- Drupacee	ha	
-	-	- Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali	ha	
-	-	- Frutta a bacche (escluse le fragole)	ha	
-	-	- Frutta a guscio	ha	



Variabili relative alle superfici				Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
-	-	Agrumi		ha	ha
-	-	Uve		ha	
-	-	-	Uve da vino	ha	ha
-	-	-	Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP)	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP)	ha	
-	-	-	Uve da tavola	ha	
-	-	-	Uve per la produzione di uva passa	ha	
-	-	Olivi		ha	ha
-	-	Vivai		ha	
-	-	Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano		ha	
-	-	-	Alberi di Natale	ha	
-	Orti familiari			ha	
Altre superfici aziendali				ha	
-	Superfici agricole non utilizzate			ha	
-	Superficie boscata			ha	
-	-	Arboricoltura da legno		ha	
-	Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive)			ha	
Superfici aziendali agricole a usi particolari					
-	Funghi coltivati			ha	
SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo				ha	
-	Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o in ripari accessibili all'uomo			ha	ha
-	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o in ripari accessibili all'uomo			ha	
-	Altre coltivazioni per seminativi in serre o in ripari accessibili all'uomo			ha	
-	Coltivazioni permanenti in serre o in ripari accessibili all'uomo			ha	
-	Altra SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo n.c.a.			ha	



Variabili relative alle superfici			Superficie principale totale	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
Irrigazione di superfici coltivate all'aperto				
-	Superficie irrigabile totale		ha	
Variabili del bestiame			Totale degli animali	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
Bovini				capi
-	Bovini di età inferiore a 1 anno		capi	
-	Bovini da 1 anno a meno di 2 anni		capi	
-	-	Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi	capi	
-	-	Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni	capi	
-	Bovini di 2 anni e più, maschi		capi	
-	Bovini di 2 anni e più, femmine		capi	
-	-	Giovenche di 2 anni e più	capi	
-	-	Vacche	capi	
-	-	-	Vacche da latte	capi
-	-	-	Altre vacche	capi
-	-	-	Bufale	sì/no
Ovini e caprini				
-	Ovini (di tutte le età)		capi	capi
-	-	Pecore	capi	
-	-	Altri ovini	capi	
-	Caprini (di tutte le età)		capi	capi
-	-	Capre	capi	
-	-	Altri caprini	capi	
Suini				capi
-	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg		capi	
-	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg		capi	
-	Altri suini		capi	




Variabili del bestiame		Totale degli animali	di cui, per produzione biologica certificata e/o in fase di conversione
Avicoli			capi
-	Polli da carne	capi	capi
-	Galline ovaiole	capi	capi
-	Altri avicoli	capi	
-	- Tacchini	capi	
-	- Anatre	capi	
-	- Oche	capi	
-	- Struzzi	capi	
-	- Altri avicoli n.c.a.	capi	
Conigli			
-	Fattrici	capi	
Api		Alveari	
Cervidi		sì/no	
Animali da pelliccia		sì/no	
Bestiame n.c.a.		sì/no	




ALLEGATO IV

Tematiche e tematiche dettagliate nei dati dei moduli


Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Manodopera e altre attività remunerative	Gestione dell'azienda agricola	Conduttore
		Manodopera utilizzata
		Equilibrio di genere
		Misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell'azienda agricola
	Manodopera familiare	Manodopera utilizzata
		Numero degli occupati
		Equilibrio di genere
	Manodopera non familiare	Manodopera utilizzata
		Numero degli occupati
		Equilibrio di genere
		Manodopera occupata in forma non continuativa
		Input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi
	Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola	Tipi di attività
		Importanza per l'azienda agricola
		Manodopera utilizzata
Altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola	Manodopera utilizzata	
Sviluppo rurale	Aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale	Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell'azienda agricola
		Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese
		Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
		Investimenti in beni materiali
		Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione
		Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
		Pagamenti agro-climatico-ambientali
		Agricoltura biologica
		Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque




Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
		Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
		Benessere degli animali
		Gestione del rischio
Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici	Stabulazione del bestiame	Stabulazione dei bovini
		Stabulazione dei suini
		Stabulazione delle galline ovaiole
	Utilizzo dei nutrienti ed effluenti nell'azienda agricola	SAU concimata
		Effluenti esportati dall'azienda agricola e importati nell'azienda agricola
Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici	Tempo di assorbimento per tipo di spargimento	
Impianti per gli effluenti	Strutture di stoccaggio degli effluenti e capacità	
Irrigazione	Pratiche di irrigazione	Disponibilità di irrigazione
		Metodi di irrigazione
		Provenienza delle acque utilizzate per l'irrigazione
		Parametri tecnici dell'impianto di irrigazione
	Coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi	Cereali per la produzione di granella
		Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella
		Piante da radice
		Colture industriali
		Piante raccolte allo stato verde da foraggiere avvicendate
		Altri seminativi
		Prati permanenti e pascoli
		Coltivazioni permanenti
		Pratiche di gestione del suolo
Copertura del suolo in seminativi		
Rotazione culturale dei seminativi		
Area di interesse ecologico		



Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Macchinari e impianti	Macchinari	Servizi Internet
		Macchinari di base
		Ricorso all'agricoltura di precisione
		Macchinari per l'allevamento
		Stoccaggio dei prodotti agricoli
	Impianti	Impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole
Alberi da frutto	Pomacee	Mele: superficie per età dell'impianto
		Mele: superficie per densità degli alberi
		Pere: superficie per età dell'impianto
		Pere: superficie per densità degli alberi
	Drupacee	Pesche: superficie per età dell'impianto
		Pesche: superficie per densità degli alberi
		Nettarine: superficie per età dell'impianto
		Nettarine: superficie per densità degli alberi
		Albicocche: superficie per età dell'impianto
		Albicocche: superficie per densità degli alberi
	Agrumi	Arance: superficie per età dell'impianto
		Arance: superficie per densità degli alberi
		Piccoli agrumi: superficie per età delle piantagioni
		Agrumi a piccoli frutti: superficie per densità degli alberi
		Limoni: superficie per età dell'impianto
		Limoni: superficie per densità degli alberi
	Olive	superficie per età dell'impianto
		superficie per densità degli alberi
	Uve da tavola e per la produzione di uva passa	Uve da tavola: superficie per età dell'impianto
		Uve da tavola: superficie per densità delle viti
		Uve per la produzione di uva passa: superficie per età dell'impianto
Uve per la produzione di uva passa: superficie per densità delle viti		



Modulo	Tematica	Tematica dettagliata
Vigneto	Uve da vino	Superficie ed età
	Varietà di uve	Numero di varietà
		Codice e superficie



ALLEGATO V

Requisiti di precisione

I dati di base (nel 2023 e nel 2026) e i dati dei moduli sono statisticamente rappresentativi delle popolazioni pertinenti di aziende agricole, come definite nella tabella di precisione che segue, a livello di regioni NUTS 2 in termini di dimensioni e tipo di aziende agricole, a norma del regolamento (CE) n. 1217/2009 ⁽¹⁾, del regolamento delegato (UE) n. 1198/2014 della Commissione e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione ⁽²⁾.

I requisiti di precisione di applicano alle variabili della tabella che segue.

I dati nella popolazione di riferimento ampliata del 2020 sono statisticamente rappresentativi della popolazione pertinente a livello di regioni NUTS 2, secondo quanto definito nella tabella di precisione che segue.

I requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano inoltre a tutte le regioni NUTS 2 che presentano almeno:

- 5 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto»;
- 10 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella popolazione di riferimento ampliata.

Per le regioni NUTS 2 che presentano un numero inferiore di aziende agricole, i requisiti di precisione definiti nella tabella si applicano alle corrispondenti regioni NUTS 1 che presentano almeno:

- 500 aziende agricole nella popolazione pertinente per i moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto»;
- 1 000 aziende agricole nella popolazione pertinente per i dati di base, per tutti gli altri moduli e per i dati nella popolazione di riferimento ampliata.

Per le variabili dei moduli «Alberi da frutto» e «Vigneto» cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 5 %.

Per tutte le variabili degli altri moduli cui non si applicano requisiti di precisione per le regioni NUTS 2 e NUTS 1, si richiede una precisione a livello nazionale tale per cui la deviazione standard relativa non superi il 7,5 % per ciascuna variabile.

Tabella di precisione

Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Incidenza nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
------------------------	--	--	------------------------------

Dati di base nel 2023 e nel 2026 e

Modulo «Manodopera e altre attività remunerative»

Secondo le definizioni dell'articolo 5 per i dati di base e dell'articolo 7 per il modulo «Manodopera e altre attività remunerative»	Variabili dei terreni <ul style="list-style-type: none"> — Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) — Semi oleosi — Piante raccolte allo stato verde da foraggiare avvicendate — Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole, fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) — Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri 	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 5 %
--	--	--	-------

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 della Commissione, del 3 febbraio 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nell'Unione europea (GU L 46 del 19.2.2015, pag. 1).



Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Incidenza nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
	<ul style="list-style-type: none"> — Frutta fresca, a bacche, a guscio e agrumi (escluse le uve e le fragole) — Uve — Olive 		
	Variabili del bestiame <ul style="list-style-type: none"> — Vacche da latte — Altre vacche — Altri bovini (bovini di meno di 1 anno, bovini da 1 anno a meno di 2 anni, bovini di 2 anni e più maschi, giovenche di 2 anni e più) — Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg — Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg e altri suini — Ovini e caprini — Avicoli 	7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese	< 5 %

Dati di base per l'ampliamento della base campionaria nel 2020


Secondo la definizione dell'articolo 6	Variabili dei terreni <ul style="list-style-type: none"> — Seminativi — Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri — Coltivazioni permanenti 	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
	Variabili del bestiame <ul style="list-style-type: none"> — Totale delle unità di bestiame 	5 % o più della variabile nel paese	< 7,5 %

Modulo «Sviluppo rurale» e
Modulo «Macchinari e impianti»

Secondo la definizione dell'articolo 7	Variabili dei terreni come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
	Variabili del bestiame come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»	7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese	< 7,5 %


Modulo «Stabulazione del bestiame e gestione degli effluenti zootecnici»

Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con almeno un tipo di bestiame tra i seguenti: bovini, suini, ovini, caprini, avicoli	Variabili del bestiame come nel modulo «Manodopera e altre attività remunerative»	7,5 % o più delle unità di bestiame nella regione e 5 % o più della variabile nel paese	< 7,5 %
--	---	---	---------



Popolazione pertinente	Variabili cui si applicano requisiti di precisione	Incidenza nella popolazione pertinente	Deviazione standard relativa
Modulo «Irrigazione»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con superficie irrigabile	Variabili dei terreni — Superficie irrigabile totale	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo «Pratiche di gestione del suolo»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 con superficie seminativa	Variabili dei terreni — Seminativi	7,5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo «Frutteto»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7, nel quale almeno una delle variabili del singolo frutteto raggiunge la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5	Variabili degli alberi da frutto — Variabili degli alberi da frutto, considerando mele, pere, albicocche, pesche, nettarine, arance, agrumi a piccoli frutti, limoni, olive, uve da tavola, uve per la produzione di uva passa, che raggiungono la soglia specificata all'articolo 7, paragrafo 5	5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %
Modulo «Vigneto»			
Sottoinsieme della popolazione di aziende agricole definito all'articolo 7 che presenta uve da vino	Variabili del vigneto — Uve da vino	5 % o più della superficie agricola utilizzata nella regione	< 7,5 %

18CE1726



REGOLAMENTO (UE) 2018/1092 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 18 luglio 2018****che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella sua comunicazione del 30 novembre 2016 sul piano d'azione europeo in materia di difesa la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri nello sviluppo delle capacità di difesa per rispondere alle sfide in materia di sicurezza, nonché al fine di promuovere un'industria della difesa competitiva, innovativa ed efficiente in tutta l'Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e lo sviluppo congiunto di materiali e tecnologie per la difesa, incoraggiando in tal modo l'approvvigionamento congiunto e la manutenzione congiunta di tali materiali e tecnologie. Il Fondo non sostituirebbe gli sforzi nazionali al riguardo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi. L'obiettivo sarebbe realizzare capacità, garantire una base competitiva e innovativa per l'industria della difesa in tutta l'Unione, anche grazie alla cooperazione transfrontaliera e alla partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI), nonché contribuire a rafforzare la cooperazione europea in materia di difesa.
- (2) Al fine di favorire la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, che contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione, è opportuno istituire un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa («programma»). Il programma dovrebbe mirare a migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, contribuendo al potenziamento delle capacità di difesa, tra l'altro in relazione alla ciberdifesa, sostenendo la cooperazione tra le imprese di tutta l'Unione, tra cui le PMI e le imprese a media capitalizzazione, i centri di ricerca e le università, e la collaborazione tra Stati membri, nella fase di sviluppo dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, facilitando in tal modo un migliore sfruttamento delle economie di scala nell'industria della difesa e promuovendo la normalizzazione dei sistemi di difesa migliorandone nel contempo l'interoperabilità. La fase di sviluppo, che segue la fase di ricerca e tecnologia, comporta notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività dell'industria della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase di sviluppo, il programma contribuirebbe a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e a colmare il divario tra la ricerca e la produzione. Esso contribuirebbe inoltre a promuovere tutte le forme di innovazione, poiché si possono prevedere ricadute degli effetti positivi di tale sostegno nel settore civile. Il programma integra le attività svolte a norma dell'articolo 182 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e non riguarda la fabbricazione o l'acquisizione di prodotti o tecnologie per la difesa.
- (3) Al fine di conseguire soluzioni più innovative e promuovere un mercato interno aperto, il programma dovrebbe fornire un fermo sostegno alla partecipazione transfrontaliera delle PMI e contribuire alla creazione di nuove opportunità di mercato.
- (4) Il programma dovrebbe riguardare un periodo di due anni, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. L'importo finanziario per l'attuazione del programma dovrebbe essere determinato per tale periodo.

⁽¹⁾ GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 51.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 16 luglio 2018.




- (5) Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria per l'intera durata del programma, che costituisce il riferimento privilegiato ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura di bilancio annuale.
- (6) Nell'attuazione del programma, tutti gli strumenti di finanziamento dovrebbero essere utilizzati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ al fine di massimizzare lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. Tuttavia, vista la durata biennale del programma, l'utilizzo degli strumenti finanziari potrebbe dare luogo a difficoltà pratiche. Di conseguenza, durante tale periodo iniziale, si dovrebbe conferire priorità all'uso di sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, di appalti pubblici. Potrebbe essere opportuno utilizzare gli strumenti finanziari nel Fondo dopo il 2020.
- (7) La Commissione può affidare parte dell'attuazione del programma agli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (8) Dopo aver concordato le priorità comuni in materia di capacità di difesa a livello di Unione, in particolare mediante il piano di sviluppo delle capacità, tenendo conto anche della revisione coordinata annuale sulla difesa, e nell'ottica di raggiungere il livello di ambizione dell'UE convenuto dal Consiglio nelle conclusioni del 14 novembre 2016 e approvato dal Consiglio europeo il 15 dicembre 2016, gli Stati membri individuano e consolidano i requisiti militari e stabiliscono le specifiche tecniche del progetto.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso, nominare un responsabile del progetto, ad esempio un'organizzazione internazionale di gestione di progetti quale, ad esempio, l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti, oppure un'entità quale l'Agenzia europea per la difesa, per guidare i lavori relativi all'elaborazione di un'azione di collaborazione sostenuta dal programma. Qualora avvenga tale nomina, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto in merito ai progressi realizzati relativamente all'azione prima di effettuare il pagamento al beneficiario dell'azione ammissibile, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i beneficiari rispettino le scadenze.
- (10) Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie per la difesa. Non dovrebbe neppure incidere sul potere discrezionale degli Stati membri in materia di politica di trasferimento all'interno dell'Unione e di esportazione di tali prodotti, anche in linea con le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari previste nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (11) Dato che l'obiettivo del programma consiste nel sostenere la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione attraverso un processo di eliminazione dei rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative allo sviluppo di un prodotto o di una tecnologia per la difesa, vale a dire gli studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento, la progettazione (comprese le specifiche tecniche su cui la progettazione si basa), la creazione di prototipi di sistema, il collaudo, la qualificazione, la certificazione, e l'aumento dell'efficienza nell'arco del ciclo della vita di un prodotto o di una tecnologia per la difesa, dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. La modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa esistenti, compresa la loro interoperabilità, dovrebbe essere inoltre ammissibile ai finanziamenti a titolo del programma. Le azioni per la modernizzazione di prodotti e tecnologie per la difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili solo qualora le informazioni preesistenti necessarie per realizzare l'azione non siano soggette a restrizioni in modo tale da limitare la capacità di realizzare l'azione.
- (12) Dato che lo scopo del programma è quello, in particolare, di migliorare la cooperazione tra imprese in tutti gli Stati membri, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento a titolo del programma solo se deve essere realizzata da un consorzio di almeno tre imprese con sede in almeno tre diversi Stati membri.
- (13) La collaborazione transfrontaliera tra imprese nello sviluppo di prodotti e tecnologie di difesa è stata spesso ostacolata dalla difficoltà di concordare specifiche o norme tecniche comuni. La mancanza o la scarsità di specifiche o norme tecniche comuni ha reso più complessa la fase di sviluppo, creando ritardi e facendo lievitare i costi. Per azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica, un accordo su specifiche

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).


⁽³⁾ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).




tecniche comuni dovrebbe essere una condizione fondamentale per essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. Gli studi di fattibilità e le azioni che mirano a sostenere la definizione comune delle specifiche o norme tecniche dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma.

- (14) Per garantire che, nell'attuazione del presente regolamento, gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo e la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni volte a sviluppare nuovi prodotti o tecnologie per la difesa, ad esempio quelli specificamente progettati per la condotta di azioni letali senza alcun controllo umano sulle decisioni di intervento, dovrebbe essere soggetta alle evoluzioni del diritto internazionale.
- (15) Poiché il programma mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'Unione che non sono sottoposti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi dovrebbero poter essere ammissibili ai finanziamenti. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'infrastruttura, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai beneficiari e dai subappaltatori in azioni finanziate a titolo del programma non dovrebbero essere situati sul territorio di un paese terzo.
- (16) In determinate circostanze, dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i beneficiari e i loro subappaltatori coinvolti in un'azione non devono essere soggetti a controlli da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi. In tale contesto, le imprese stabilite nell'Unione che sono controllate da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo dovrebbero poter essere ammissibili ai finanziamenti purché siano soddisfatte le pertinenti, rigorose condizioni relative agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base tecnologica e industriale di difesa europea. La partecipazione di tali imprese non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del programma. I beneficiari dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo all'infrastruttura, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.
- (17) Anche la cooperazione tra i beneficiari e i loro subappaltatori coinvolti nell'azione e le imprese stabilite in un paese terzo o che sono controllate da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo, dovrebbe essere soggetta alle pertinenti condizioni relative agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. In tale contesto, il paese terzo o l'entità del paese terzo non dovrebbe avere accesso, senza autorizzazione, alle informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione. L'accesso alle informazioni classificate è autorizzato conformemente alle pertinenti norme di sicurezza applicabili alle informazioni classificate dell'Unione europea e alle informazioni classificate in base alle classificazioni nazionali di sicurezza.
- (18) Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione garantirebbero una maggiore cooperazione tra le imprese nei vari Stati membri, su base continuativa, e contribuirebbero quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del programma. Tali azioni dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato. Le azioni ammissibili elaborate con un livello adeguato di partecipazione di imprese a media capitalizzazione e di PMI, e in particolare di PMI transfrontaliere, sostengono l'apertura delle catene di approvvigionamento e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del programma. Tali azioni dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, anche per compensare i maggiori rischi e i maggiori oneri amministrativi.
- (19) Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile nell'ambito del programma e l'assistenza finanziaria dell'Unione assume la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore. Il coordinatore dovrebbe fungere da principale punto di contatto con la Commissione.
- (20) La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe consentire di mantenere e sviluppare le competenze e il know-how di detta industria e contribuire a rafforzare la sua autonomia tecnologica e industriale. In tale contesto, il programma potrebbe altresì contribuire a individuare i casi in cui l'Unione dipende da paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. Tale promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico dovrebbe avvenire, inoltre, in maniera coerente con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione. Di conseguenza, il contributo di un'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe costituire uno dei criteri di aggiudicazione. All'interno dell'Unione le priorità comuni in materia di capacità di difesa sono stabilite in particolare mediante il piano di sviluppo delle capacità. Altri



processi dell'Unione quali la revisione coordinata annuale sulla difesa e la cooperazione strutturata permanente sostengono l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso una cooperazione rafforzata. Se del caso, possono essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto della NATO, a condizione che siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e che non impediscano la partecipazione di alcuno Stato membro, tenendo anche conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.


- (21) Gli Stati membri lavorano individualmente e congiuntamente allo sviluppo, alla produzione e all'utilizzo operativo di aeromobili, veicoli e navi senza pilota. L'utilizzo operativo in tale contesto comprende gli attacchi contro obiettivi militari. Le attività di ricerca e sviluppo connesse con lo sviluppo di detti sistemi, ivi inclusi entrambi i sistemi militari e civili, sono state sostenute da fondi dell'Unione. Si prevede che così continuerà ad essere, eventualmente anche nell'ambito del programma. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe impedire l'utilizzo legittimo o dei prodotti o delle tecnologie per la difesa sviluppati nell'ambito del programma.
- (22) Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate, l'impegno degli Stati membri a contribuire con efficacia al loro finanziamento dovrebbe assumere la forma di un atto scritto, ad esempio, una lettera d'intenti degli Stati membri interessati.
- (23) Per garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato, basate sulla domanda e sostenibili sul piano commerciale nel medio e lungo termine, anche per quanto riguarda le tecnologie a duplice uso. I criteri di ammissibilità dovrebbero pertanto prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri intendano acquistare il prodotto per la difesa finale o utilizzare la tecnologia, in modo coordinato, mentre i criteri di aggiudicazione dovrebbero prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri s'impegnino, a livello politico o giuridico, a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia per la difesa.
- (24) In sede di valutazione delle azioni proposte per il finanziamento a titolo del programma dovrebbero essere presi in considerazione tutti i criteri di aggiudicazione. Poiché tali criteri di aggiudicazione non sono previsti a pena di esclusione, le azioni proposte che non soddisfano uno o più di tali criteri non dovrebbero essere automaticamente escluse.
- (25) L'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo del programma non dovrebbe superare il 20 % dei costi ammissibili dell'azione se essa riguarda la realizzazione di prototipi di sistema, spesso l'azione più costosa nella fase di sviluppo. Tuttavia, per altre azioni si dovrebbe potere coprire la totalità dei costi ammissibili nella fase di sviluppo. In entrambi i casi, i costi ammissibili dovrebbero essere intesi ai sensi dell'articolo 126 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- (26) Dal momento che il programma dovrebbe integrare le attività di ricerca, in particolare nel settore della difesa, e per motivi di coerenza e semplificazione amministrativa, per quanto possibile dovrebbero essere applicate al programma le stesse regole che si applicano all'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) e al programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) («Orizzonte 2020»). È pertanto opportuno consentire il rimborso dei costi indiretti a un tasso forfettario del 25 % come nell'ambito del PADR e di Orizzonte 2020.
- (27) Poiché il sostegno dell'Unione mira a migliorare la competitività del settore della difesa e riguarda soltanto la specifica fase di sviluppo, l'Unione non dovrebbe essere titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni finanziate. Il regime dei diritti di proprietà intellettuale applicabile deve essere concordato in sede contrattuale dai beneficiari. Gli Stati membri interessati dovrebbero inoltre avere la possibilità di partecipare ad ulteriori attività di approvvigionamento cooperativo. Inoltre, i risultati delle azioni finanziate nell'ambito del programma non dovrebbero essere soggetti a controllo o restrizioni da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.
- (28) La Commissione dovrebbe stabilire un programma di lavoro biennale in linea con gli obiettivi del programma. Il programma di lavoro dovrebbe indicare dettagliatamente le categorie di progetti da finanziare a titolo del programma, compresi prodotti e tecnologie per la difesa quali sistemi a pilotaggio remoto, comunicazioni satellitari, posizionamento, navigazione e sincronizzazione, accesso autonomo allo spazio e osservazione terrestre permanente, sostenibilità energetica, cibersicurezza e sicurezza marittima, nonché capacità militari di punta in ambito aereo, terrestre, marittimo e nel settore congiunto, tra cui conoscenza situazionale rafforzata, protezione, mobilità, logistica, supporto medico e facilitatori strategici.



- (29) Nell'elaborazione del programma di lavoro, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di Stati membri («comitato»). La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In tale contesto, il comitato può riunirsi nel formato di esperti nazionali in materia di difesa per fornire un'assistenza specifica alla Commissione. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno a tale comitato. Ai membri del comitato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.
- (30) Alla luce della politica dell'Unione sulle PMI, considerate elementi fondamentali per garantire la crescita economica, l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, e del fatto che le azioni sostenute implicano generalmente la collaborazione transnazionale, è importante che il programma di lavoro rifletta e consenta l'accesso e la partecipazione aperti e trasparenti a livello transfrontaliero delle PMI e che, di conseguenza, almeno il 10 % del bilancio complessivo sia destinato a tali azioni, consentendo alle PMI di essere incluse nelle catene del valore delle azioni. Alle PMI dovrebbe essere dedicata una categoria specifica di progetti.
- (31) Al fine di assicurare il successo del programma, la Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con un ampio ventaglio di imprese dell'industria europea, comprese le PMI e i fornitori non tradizionali del settore della difesa.
- (32) Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa, e conformemente alle competenze che le sono attribuite dal TUE, l'Agenzia europea per la difesa dovrebbe essere invitata in qualità di osservatore nel comitato. Anche il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe essere invitato ad assistere.
- (33) In linea di massima, per selezionare le azioni da finanziare nell'ambito del programma, la Commissione o gli organismi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 dovrebbero organizzare inviti a presentare proposte, come previsto da detto regolamento, e garantire che le procedure amministrative siano mantenute quanto più semplici possibile e comportino un importo minimo di spese supplementari. Tuttavia, in talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi in conformità dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1286/2012 della Commissione ⁽¹⁾.
- (34) Dopo la valutazione delle proposte, effettuata con l'assistenza di esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza dovrebbero essere convalidate dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe selezionare le azioni che saranno finanziate a titolo del programma. La Commissione dovrebbe istituire una banca dati di esperti indipendenti. La banca dati non dovrebbe essere resa pubblica. Gli esperti indipendenti dovrebbero essere nominati sulla base delle loro competenze, esperienze e conoscenze, tenendo conto dei compiti loro assegnati. Per quanto possibile, all'atto della nomina degli esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di varietà di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell'ambito dell'azione. È opportuno inoltre garantire un'adeguata rotazione degli esperti e un equilibrio tra i settori pubblico e privato. Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché la concessione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Gli Stati membri dovrebbero essere informati dei risultati della valutazione e dei progressi compiuti nelle azioni finanziate.
- (35) Per adottare tali atti di esecuzione si dovrebbe seguire la procedura d'esame, tenendo conto delle loro implicazioni sostanziali per l'attuazione del presente regolamento.
- (36) La Commissione dovrebbe elaborare, al termine del programma, una relazione sull'attuazione che esamini le attività finanziarie in termini di risultati e, se possibile, di impatto. La relazione sull'attuazione dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ad azioni nell'ambito del programma, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La relazione dovrebbe altresì contenere informazioni relative all'origine dei beneficiari e alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (37) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.
- (38) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la promozione più ampia possibile del programma al fine di aumentarne l'efficacia e migliorare in tal modo la competitività dell'industria della difesa e le capacità di difesa degli Stati membri.
- (39) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo dei costi e dei rischi associati ma, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa («programma») per l'azione dell'Unione per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;
- 2) «qualificazione»: l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali determinati requisiti di una progettazione sono stati soddisfatti;
- 3) «certificazione»: il processo attraverso il quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile;
- 4) «impresa»: un'entità che, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, esercita un'attività economica ed è stabilita nello Stato membro in cui è costituita, conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato membro;
- 5) «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un'impresa, designato conformemente alla legislazione nazionale e che, se del caso, riferisce all'amministratore delegato, al quale è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'impresa e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
- 6) «entità di un paese terzo»: un'entità stabilita in un paese terzo o che, laddove sia stabilita nell'Unione, sia dotata di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo;
- 7) «controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un'impresa, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie;
- 8) «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁾;
- 9) «impresa a media capitalizzazione»: un'impresa diversa da una PMI e che abbia fino a 3 000 dipendenti i cui effettivi siano calcolati conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
- 10) «consorzio»: un gruppo collaborativo di imprese costituito per realizzare un'azione nell'ambito del programma.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).



Articolo 3

Obiettivi

Il programma persegue gli obiettivi seguenti:

- a) promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria della difesa in tutta l'Unione in modo da contribuire all'autonomia strategica dell'Unione sostenendo azioni nella loro fase di sviluppo;
- b) sostenere e valorizzare la cooperazione, anche transfrontaliera, tra le imprese di tutta l'Unione, comprese le PMI e le imprese a media capitalizzazione, e la collaborazione tra Stati membri nello sviluppo di prodotti o tecnologie per la difesa, rafforzando e migliorando nel contempo la flessibilità delle catene di approvvigionamento e delle catene del valore della difesa e promuovendo la normalizzazione dei sistemi di difesa e la loro interoperabilità.

Tale cooperazione ha luogo in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.

In tale contesto, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione definiti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e tenuto conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni;

- c) favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa e contribuire allo sviluppo dopo la fase di ricerca, sostenendo in tal modo la competitività dell'industria europea della difesa sul mercato interno e sul mercato globale, se del caso anche tramite il consolidamento.

Articolo 4

Bilancio

La dotazione finanziaria destinata all'esecuzione del programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 5

Disposizioni finanziarie generali

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare le sovvenzioni e, in circostanze eccezionali, gli appalti pubblici.
2. Le tipologie di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché i metodi di attuazione sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di conflitto di interessi.
3. L'assistenza finanziaria dell'Unione è attuata dalla Commissione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 direttamente o indirettamente, affidando funzioni di esecuzione del bilancio agli organismi elencati all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
4. Gli Stati membri nominano, se del caso, un responsabile del progetto. La Commissione consulta il responsabile del progetto sui progressi realizzati relativamente all'azione, prima di eseguire il pagamento ai beneficiari ammissibili.

Articolo 6

Azioni ammissibili

1. Il programma fornisce sostegno a favore di azioni dei beneficiari nella fase di sviluppo, riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, a condizione che l'uso delle informazioni preesistenti necessarie alla realizzazione dell'azione di modernizzazione non sia soggetto restrizione da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi, direttamente o indirettamente, attraverso una o più imprese intermedie.



Le azioni ammissibili riguardano uno o più delle azioni seguenti:

- a) studi, quali studi di fattibilità e altre misure di accompagnamento;
- b) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa, nonché le specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione, ivi incluse prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;
- c) la creazione di prototipi di sistema per un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;
- d) il collaudo di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;
- e) la qualificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;
- f) la certificazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa;
- g) lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono realizzate da imprese che cooperano all'interno di un consorzio di almeno tre entità ammissibili e stabilite in almeno tre diversi Stati membri. Almeno tre di tali entità ammissibili stabilite in almeno due diversi Stati membri non devono essere controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa entità e non devono controllarsi a vicenda.

3. I consorzi di cui al paragrafo 2 forniscono la prova della sostenibilità dimostrando che i costi dell'azione che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, ad esempio contributi degli Stati membri.

4. Per le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), i consorzi forniscono la prova del loro contributo alla competitività dell'industria europea della difesa dimostrando che almeno due Stati membri intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, se del caso anche mediante approvvigionamento congiunto.

5. Per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'azione si basa su requisiti comuni stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri. Le azioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), si basano su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri che cofinanziano o intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia, come definito ai paragrafi 3 e 4, rafforzando in tal modo la normalizzazione e l'interoperabilità dei sistemi.

6. Le azioni volte allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non sono ammissibili ai finanziamenti a titolo del programma.

Articolo 7


Entità ammissibili

1. I beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione devono essere imprese pubbliche o private stabilite nell'Unione.

2. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei beneficiari e dei subappaltatori utilizzati ai fini delle azioni finanziate a titolo del programma devono essere situati nel territorio dell'Unione per tutta la durata dell'azione e le loro strutture di gestione esecutiva devono essere stabilite nell'Unione.

3. Ai fini delle azioni finanziate a titolo del programma, i beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione non sono soggetti al controllo di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

4. In deroga al paragrafo 3, e fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, del presente articolo un'impresa stabilita nell'Unione e controllata da un paese terzo o da un'entità di un paese terzo è ammissibile in qualità di beneficiario o di subappaltatore coinvolto nell'azione, solo se le garanzie approvate dallo Stato membro in cui è stabilita, in conformità delle sue procedure nazionali, sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva dell'impresa stabilita nell'Unione. Se lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa lo ritiene opportuno, tali garanzie possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sull'impresa.



Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un'azione di una tale impresa non sia in contrasto né con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 3. Le garanzie sono altresì conformi alle disposizioni di cui all'articolo 12. In particolare le garanzie provano che, ai fini dell'azione, misure sono in atto per assicurare che:

- a) il controllo sull'impresa non sia esercitato in un modo e da ostacolare o limitare la sua capacità di realizzare l'azione e di produrre risultati, che imponga restrizioni sulle infrastrutture, le attrezzature, i beni, le risorse, la proprietà intellettuale o il know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero che pregiudichi le sue capacità e le norme tecniche necessarie all'esecuzione dell'azione;
- b) sia impedito l'accesso da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi a informazioni sensibili relative all'azione e che i dipendenti o altre persone che partecipano all'azione siano in possesso del nulla osta di sicurezza nazionale, ove opportuno;
- c) la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione nonché dei risultati dell'azione stessa permanga in capo al beneficiario durante e dopo il completamento dell'azione, non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o entità di paesi terzi e non sia esportata al di fuori dell'Unione ovvero sia consentito l'accesso a tale proprietà intellettuale o a tali risultati dall'esterno dell'Unione senza il consenso dello Stato membro nel quale è stabilita l'impresa e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Qualora lo Stato membro nel quale è stabilita l'impresa lo ritenga opportuno, è possibile prevedere garanzie aggiuntive.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13 di eventuali imprese ritenute ammissibili in conformità del presente paragrafo.

5. Se non esistono alternative competitive prontamente disponibili nell'Unione i beneficiari e i subappaltatori che partecipano all'azione, possono utilizzare i loro beni, infrastrutture, attrezzature e risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri purché tale utilizzo non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, è coerente con gli obiettivi del programma e pienamente in linea con l'articolo 12.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.

6. Nel realizzare un'azione ammissibile, i beneficiari e i loro subappaltatori che partecipano all'azione possono anche cooperare con imprese stabilite al di fuori del territorio degli Stati membri o controllate da paesi terzi o da entità di paesi terzi, anche utilizzando beni, infrastrutture, attrezzature e risorse di tali imprese, purché ciò non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione deve essere conforme agli obiettivi di cui nell'articolo 3 e pienamente in linea con l'articolo 12.

Ai paesi terzi o ad altre entità di paesi terzi non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti la realizzazione dell'azione e sono evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma.


7. I beneficiari forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità. Nel caso in cui, durante la realizzazione dell'azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto dei criteri di ammissibilità, l'impresa ne informa la Commissione, la quale valuta se i criteri di ammissibilità continuano ad essere soddisfatti e tiene conto del possibile impatto sul finanziamento dell'azione.

8. Ai fini del presente articolo, per subappaltatori che partecipano all'azione si intendono subappaltatori in una relazione contrattuale diretta con un beneficiario, altri subappaltatori cui è destinato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che possono chiedere l'accesso a informazioni classificate ai fini dell'esecuzione del contratto.

Articolo 8

Dichiarazione delle imprese

Ogni impresa appartenente a un consorzio che intende partecipare a un'azione dichiara per iscritto di conoscere integralmente e di rispettare il diritto applicabile nazionale e dell'Unione relativo alle attività nel settore della difesa.



*Articolo 9***Consorzio**

1. Nei casi in cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è fornita attraverso una sovvenzione, i membri di un consorzio che intendono partecipare a un'azione nominano uno dei membri stessi quale coordinatore. Il coordinatore è indicato nella convenzione di sovvenzione. Il coordinatore è il principale punto di contatto tra i membri del consorzio nelle relazioni con la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento, salvo diversamente specificato nella convenzione di sovvenzione o in caso di inadempimento degli obblighi a norma della convenzione di sovvenzione.

2. I membri di un consorzio che partecipano a un'azione stipulano un accordo interno che stabilisce i loro diritti e obblighi riguardo alla realizzazione dell'azione conformemente alla convenzione di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte. L'accordo interno include inoltre le disposizioni in merito ai diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti e alle tecnologie sviluppati.

*Articolo 10***Criteri di aggiudicazione**


Le azioni proposte per il finanziamento a titolo del programma sono valutate sulla base di ciascuno dei criteri seguenti:

- a) contributo all'eccellenza, in particolare dimostrando che l'azione proposta presenta notevoli vantaggi rispetto ai prodotti o alle tecnologie per la difesa esistenti;
- b) contributo all'innovazione, in particolare dimostrando che l'azione proposta include approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati precedentemente nel settore della difesa;
- c) contributo alla competitività e alla crescita delle imprese del settore della difesa nell'insieme dell'Unione, in particolare creando nuove opportunità di mercato;
- d) contributo all'autonomia industriale dell'industria europea della difesa e agli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione grazie al miglioramento dei prodotti o delle tecnologie per la difesa in linea con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità, e, se del caso, delle priorità regionali e internazionali purché siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e non escludano la possibilità di partecipazione di un qualsiasi Stato membro;
- e) la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alla partecipazione di PMI stabilite nell'Unione che apportano valore aggiunto industriale o tecnologico, in quanto membri del consorzio, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento, e in particolare la percentuale del bilancio complessivo dell'azione da assegnare alle PMI che sono stabilite in Stati membri diversi da quelli in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI;
- f) per le azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da c) a f), il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa attraverso la dimostrazione da parte dei beneficiari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale.

Se del caso, è preso in considerazione il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, inclusi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nel processo di acquisizione e manutenzione in relazione all'applicazione dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del primo paragrafo.

*Articolo 11***Tassi di finanziamento**

1. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del programma non supera il 20 % del costo totale ammissibile dell'azione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). In tutti gli altri casi, l'assistenza può coprire fino al costo totale ammissibile dell'azione.
2. Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, elaborata nell'ambito della cooperazione strutturata permanente può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali.
3. Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, come indicato al secondo e terzo comma del presente paragrafo, se almeno il 10 % del costo totale dell'azione ammissibile è destinato a PMI stabilite nell'Unione.



Il tasso di finanziamento può essere maggiorato di punti percentuali equivalenti alla percentuale del costo totale ammissibile dell'azione destinata a PMI stabilite negli Stati membri in cui sono stabilite le imprese del consorzio che non sono PMI, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali.

Il tasso di finanziamento può essere maggiorato di punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale del costo totale ammissibile dell'azione destinata a PMI stabilite in Stati membri diversi da quelli di cui al secondo comma.

4. Un'azione, quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % del suo costo totale ammissibile è destinato a imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione.

5. I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto.

6. La maggiorazione complessiva del tasso di finanziamento di un'azione in seguito all'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 4 non supera i 35 punti percentuali.

7. L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del programma, comprensiva dei tassi di finanziamento maggiorati, non supera il 100 % del costo ammissibile dell'azione.

Articolo 12

Proprietà e diritti di proprietà intellettuale

1. L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dall'azione, né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi all'azione.

2. I risultati delle azioni che beneficiano di un finanziamento a titolo del programma, anche in termini di trasferimento di tecnologia, non sono soggetti, direttamente o indirettamente attraverso una o più imprese intermedie, a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi o di entità di paesi terzi.

3. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

4. Per quanto riguarda i risultati prodotti dai beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti a titolo del programma, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione è informata di qualsiasi trasferimento di proprietà a paesi terzi o entità di paesi terzi. Ove tale trasferimento di proprietà contrasti con gli obiettivi di cui all'articolo 3 i finanziamenti previsti a titolo del programma devono essere rimborsati.

5. Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio, tutti gli Stati membri hanno, ove ne facciano richiesta per iscritto, il diritto a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato ad assistere.

Il comitato si riunisce inoltre in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti relativi alla difesa.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 14

Programma di lavoro

1. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta un programma di lavoro biennale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il programma di lavoro deve essere coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3.



2. Il programma di lavoro indica dettagliatamente le categorie di progetti da finanziarsi a titolo del programma. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di capacità di difesa di cui all'articolo 3, lettera b).

Le suddette categorie tengono conto delle capacità riguardanti prodotti e tecnologie innovative per la difesa in materia di:

- a) preparazione, protezione, impiego e sostenibilità;
- b) gestione delle informazioni nonché superiorità e comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa e cibersicurezza; e
- c) ingaggio e attuatori.

Il programma di lavoro include anche una categoria di progetti specificamente destinati alle PMI.

3. Il programma di lavoro garantisce che almeno il 10 % del bilancio complessivo sia destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Articolo 15

Procedura di valutazione e di aggiudicazione

1. Nell'attuazione del programma i finanziamenti dell'Unione sono concessi a seguito di bandi pubblicati conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. In talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, i finanziamenti dell'Unione possono anche essere concessi a norma dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

2. Le proposte presentate in seguito all'invito a presentare proposte sono valutate dalla Commissione sulla base dei criteri di ammissibilità e di aggiudicazione di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10.

Nel contesto della procedura di aggiudicazione la Commissione è assistita da esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza sono oggetto di convalida da parte degli Stati membri. Tali esperti sono cittadini dell'Unione provenienti da un numero di Stati membri il più ampio possibile e selezionati in base ad inviti a presentare candidature al fine di creare una banca dati dei candidati.

Il comitato di cui all'articolo 13 è informato annualmente in merito all'elenco di esperti nella banca dati a fini di trasparenza per quanto riguarda le credenziali degli esperti. La Commissione assicura che gli esperti non forniscano valutazioni, consulenza o assistenza in merito a questioni per le quali si trovino in conflitto di interessi.

3. La Commissione, per mezzo di atti di esecuzione, aggiudica il finanziamento per le azioni selezionate dopo ogni invito a presentare proposte o dopo l'applicazione dell'articolo 190 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 16

Rate annuali


La Commissione può frazionare gli impegni di bilancio in rate annuali.

Articolo 17

Monitoraggio e relazioni

1. La Commissione esegue un monitoraggio periodico dell'attuazione del programma e riferisce a scadenza annuale in merito ai progressi compiuti conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

2. Ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia delle future azioni politiche dell'Unione, la Commissione elabora una relazione di valutazione a posteriori e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri e delle principali parti interessate, valuta in particolare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. La relazione analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, ivi inclusa quella delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, alle azioni realizzate nell'ambito del programma, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale. La relazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei beneficiari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.



Articolo 18

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate a titolo del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, o nel caso di organizzazioni internazionali, potere di verifica conformemente agli accordi raggiunti con esse, esercitabile sulla base di documenti e in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del programma.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati a norma del programma.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018

Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).




DICHIARAZIONE COMUNE SUL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA DIFESA

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, che il finanziamento del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sarà coperto, nel periodo 2019-2020, come segue:

- 200 milioni di EUR provenienti dal margine non assegnato;
- 116,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del MCE;
- 3,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di EGNOS;
- 104,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Galileo;
- 12 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Copernicus;
- 63,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di ITER.

18CE1727



DECISIONE (UE) 2018/1093 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 4 luglio 2018****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Francia — EGF/2017/009 FR/Air France**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 23 ottobre 2017 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG riguardante gli esuberanti presso Air France in Francia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 9 894 483 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Francia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 9 894 483 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 4 luglio 2018.

Fatto a Strasburgo, il 4 luglio 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. EDTSTADLER

18CE1728



DECISIONE (UE) 2018/1094 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2018****che conferma la partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,


visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾,

vista la notifica, da parte dei Paesi Bassi, della loro intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO con lettera del 14 maggio 2018,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Inoltre, con lettere del 19 aprile 2017, del 1° giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 rispettivamente, la Lettonia, l'Estonia, l'Austria e l'Italia hanno espresso la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata.
- (2) Il 3 aprile 2017, l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è stata ritenuta concessa conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, del TFUE.
- (3) Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (4) Il 20 novembre 2017 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/1939. L'EPPO assumerà i propri compiti di indagine e di esercizio dell'azione penale alla data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l'EPPO, che non può essere anteriore a tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.
- (5) Il regolamento (UE) 2017/1939 non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (6) A norma dell'articolo 120, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nelle sue competenze commesso dopo la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939. Per i reati di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 che non sono già soggetti alla competenza della Procura europea a partire dall'entrata in vigore di tale regolamento, l'EPPO dovrebbe quindi esercitare la sua competenza per quanto riguarda il territorio o i cittadini dei Paesi Bassi dopo l'entrata in vigore di tale regolamento nei Paesi Bassi,

⁽¹⁾ GUL 283 del 31.10.2017, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione dei Paesi Bassi alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea è confermata.

Articolo 2

Il regolamento (UE) 2017/1939 entra in vigore nei Paesi Bassi alla data di entrata in vigore della presente decisione.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1729



REGOLAMENTO (UE) 2018/1095 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2018

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 ⁽¹⁾ relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea ⁽²⁾ («accordo»).
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018.
- (4) Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio ⁽³⁾, il protocollo è stato firmato il 1° agosto 2018 con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (5) È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.
- (6) L'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, prevede che nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca, è opportuno informare gli Stati membri circa le eventuali riassegnazioni delle possibilità di pesca non utilizzate.
- (7) Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).

⁽²⁾ GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: 16 unità

Francia: 12 unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: 6 unità

Portogallo: 2 unità

2. Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL

18CE1730



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1096 DELLA COMMISSIONE**del 22 maggio 2018****che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione ⁽²⁾, gli operatori hanno la possibilità di riportare diverse indicazioni facoltative sull'etichetta degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, a determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta può figurare l'acidità, a condizione che vengano indicati anche determinati parametri fisico-chimici (indice dei perossidi, tenore di cere e assorbimento nell'ultravioletto). Con l'obiettivo di non indurre in errore i consumatori, il valore dei parametri fisico-chimici, se indicato sull'etichetta, deve corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero raggiungere al termine minimo di conservazione.
- (2) L'indicazione della campagna di raccolta nell'etichetta degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini è facoltativa per gli operatori se il 100 % del contenuto del recipiente proviene da un'unica campagna di raccolta. Poiché la raccolta delle olive viene generalmente avviata verso la fine dell'autunno e si conclude nella primavera dell'anno successivo, è opportuno chiarire come riportare in etichetta la campagna di raccolta.
- (3) Al fine di fornire ai consumatori ulteriori informazioni sull'età di un olio d'oliva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rendere obbligatoria l'indicazione della campagna di raccolta. Tuttavia, con l'obiettivo di non perturbare il funzionamento del mercato unico, tale indicazione obbligatoria dovrebbe essere limitata alla produzione nazionale, ottenuta da olive raccolte sul loro territorio e destinate esclusivamente ai mercati nazionali. Per analogia con il periodo transitorio previsto in relazione all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, è opportuno che gli Stati membri autorizzino la commercializzazione degli oli d'oliva già etichettati fino all'esaurimento delle scorte. Per consentire alla Commissione di monitorare l'applicazione di tali decisioni nazionali e di rivedere la disposizione dell'Unione ad esse sottostante alla luce di eventuali sviluppi nel funzionamento del mercato unico, gli Stati membri dovrebbero notificare la loro decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.
- (5) Al fine di rispettare le aspettative legittime degli operatori, è opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti etichettati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prima della data di applicazione di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è così modificato:

(1) all'articolo 5, il primo paragrafo è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) l'indicazione dell'acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data;»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GUL 12 del 14.1.2012, pag. 14).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).

b) alla lettera e) è aggiunta la frase seguente:

«Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.»;

(2) è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull'etichetta degli oli d'oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.

Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte degli oli d'oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione.

Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1, si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli oli d'oliva etichettati prima della data di cui al secondo comma possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1731



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1097 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 6,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 della Commissione ⁽²⁾ determina gli importi resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali nell'esercizio finanziario 2018. Tali importi corrispondono alla riduzione della disciplina finanziaria effettivamente applicata dagli Stati membri nell'esercizio 2017 sulla base delle rispettive dichiarazioni di spesa relative al periodo dal 16 ottobre 2016 al 15 ottobre 2017.
- (2) Per quanto riguarda la Romania, la dichiarazione dettagliata delle spese non ha tenuto pienamente conto della soglia di 2 000 EUR applicabile alla disciplina finanziaria in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Pertanto, per garantire una corretta gestione finanziaria, nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 nessun importo è stato messo a disposizione della Romania per il rimborso.
- (3) La Romania ha successivamente informato la Commissione circa il corretto importo della disciplina finanziaria che avrebbe dovuto essere applicata in Romania nell'esercizio finanziario 2017 tenendo pienamente conto della soglia di 2 000 EUR. Al fine di assicurare che possa aver luogo il rimborso dei relativi importi agli agricoltori rumeni, la Commissione dovrebbe determinare l'importo corrispondente messo a disposizione della Romania.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197.
- (5) Poiché la modifica introdotta dal presente regolamento incide sull'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197, che si applica a decorrere dal 1° dicembre 2017, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dallo stesso giorno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 è inserita la seguente voce:

«Romania	16 452 203»
----------	-------------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2017.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2197 della Commissione, del 27 novembre 2017, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2017 (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 86).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

18CE1732



REGOLAMENTO (UE) 2018/1098 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2018

che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 26,


considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III del regolamento suddetto, gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015. In seguito all'esame di tali schede tecniche conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione ⁽²⁾, è risultato che numerose indicazioni geografiche registrate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 10/2008 devono essere modificate o rettificare.
- (2) La Francia ha presentato una scheda tecnica relativa all'indicazione geografica «Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac». Tali denominazioni sono elencate nell'allegato III, categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», del regolamento (CE) n. 110/2008, come tre indicazioni geografiche distinte: «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» e «Cognac». Come richiede la Francia, è necessario modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 ed elencare le tre denominazioni di cui sopra in modo che si riferiscano ad un solo prodotto, in quanto relativamente ad esse è stata presentata una sola scheda tecnica.
- (3) La Francia ha inoltre presentato cinque schede tecniche per le seguenti indicazioni geografiche: «Eau-de-vie de Faugères», «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence», «Marc du Languedoc». Tali schede tecniche non si riferiscono alle denominazioni «Faugères», «Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Eau-de-vie de marc originaire de Provence» e «Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc», che risultano ugualmente elencate nell'allegato III, categoria di prodotti 4 «Acquavite di vino» e categoria di prodotti 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008, come denominazioni alternative alle cinque indicazioni geografiche per le quali sono state presentate le schede tecniche. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, le indicazioni geografiche stabilite per le quali alla Commissione non sono state presentate le schede tecniche entro il 20 febbraio 2015 dovrebbero essere soppresse dall'allegato III dello stesso regolamento. Di conseguenza, tali denominazioni alternative dovrebbero essere soppresse dall'allegato III in questione.
- (4) La Grecia ha presentato una scheda tecnica per l'indicazione geografica «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro». Tali denominazioni sono elencate nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia» del regolamento (CE) n. 110/2008, come due indicazioni geografiche distinte: «Τσικουδιά/Tsikoudia» e «Τσίπουρο/Tsipouro». È pertanto necessario modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 ed elencare tali denominazioni in modo che si riferiscano ad un solo prodotto, in quanto relativamente ad esse è stata presentata una sola scheda tecnica.
- (5) L'indicazione geografica «Grappa lombarda/Grappa di Lombardia» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008. A causa di un errore grammaticale, è necessario correggere la denominazione dell'indicazione geografica in «Grappa lombarda/Grappa della Lombardia».
- (6) L'indicazione geografica «Marc d'Alsace Gewürztraminer» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008. La classificazione francese delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ comprende la denominazione della varietà di uva da vino «Gewürztraminer» e non «Gewürztraminer». Di conseguenza, la denominazione di tale indicazione geografica deve essere corretta in «Marc d'Alsace Gewürztraminer».

⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GUL 201 del 26.7.2013, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).



- (7) L'indicazione geografica «*Genièvre Flandres Artois*» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 19 «Bevande spiritose al ginepro», del regolamento (CE) n. 110/2008. Essendo stato individuato un refuso nella denominazione registrata, all'indicazione geografica deve essere data la denominazione corretta «*Genièvre Flandre Artois*».
- (8) L'indicazione geografica «*Génépi des Alpes/Genèpi degli Alpi*» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 32 «Liquore», del regolamento (CE) n. 110/2008. A causa di un errore grammaticale, è necessario correggere la denominazione dell'indicazione geografica in «*Génépi des Alpes/Genèpi delle Alpi*».
- (9) L'indicazione geografica «*Irish Poteen/Irish Poitín*» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», del regolamento (CE) n. 110/2008. È necessario specificare che tale indicazione geografica comprende anche il prodotto corrispondente realizzato in Irlanda del Nord.
- (10) È quindi opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.
- (11) Per consentire agli operatori di utilizzare le etichette già stampate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 precedenti alle modifiche e alle rettifiche previste dal presente regolamento, è opportuno autorizzare la commercializzazione delle scorte di etichette esistenti.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Le etichette stampate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

L'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

- (1) nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», le voci «*Eau-de-vie de Cognac*», «*Eau-de-vie des Charentes*» e «*Cognac*» sono sostituite dalla voce «*Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac*»;
- (2) nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», la voce «*Eau-de-vie de Faugères/Faugères*» è sostituita dalla voce «*Eau-de-vie de Faugères*»;
- (3) nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», le voci «*Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey*», «*Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie*», «*Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence*» e «*Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc*» sono sostituite dalle voci «*Marc du Bugey*», «*Marc de Savoie*», «*Marc de Provence*» e «*Marc du Languedoc*»;
- (4) nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», le voci «*Τσικουδιά/Tsikoudia*» e «*Τσίπουρο/Tsipouro*» sono sostituite dalla voce «*Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro*»;
- (5) nella terza colonna della tabella, alla categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la voce «Irlanda» relativa alla bevanda «*Irish Potteen/Irish Poitín*» è sostituita da «Irlanda (*)».


(*) L'indicazione geografica «*Irish Potteen/Irish Poitín*» si riferisce alla corrispondente bevanda spiritosa prodotta in Irlanda e in Irlanda del Nord.

ALLEGATO II

L'allegato III è così rettificato:

- (1) nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», la voce «*Grappa lombarda/Grappa di Lombardia*» è sostituita dalla voce «*Grappa lombarda/Grappa della Lombardia*»;
- (2) nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», la voce «*Marc d'Alsace Gewürztraminer*» è sostituita dalla voce «*Marc d'Alsace Gewürztraminer*»;
- (3) nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 19 «Bevande spiritose al ginepro», la voce «*Genièvre Flandres Artois*» è sostituita dalla voce «*Genièvre Flandre Artois*»;
- (4) nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 32 «Liquore», la voce «*Génépi des Alpes/Genepi degli Alpi*» è sostituita dalla voce «*Génépi des Alpes/Genepi delle Alpi*».

18CE1733



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1099 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2018

che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione per quanto riguarda la denominazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea designato per l'afta epizootica

[notificata con il numero C(2018) 4987]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2, e l'articolo 69, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica e talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in relazione a tale malattia.
- (2) Le misure preventive di cui alla direttiva 2003/85/CE comprendono la prescrizione secondo cui la manipolazione di virus vivi dell'afta epizootica a fini di ricerca, di diagnostica o della fabbricazione di vaccini deve essere effettuata soltanto nei laboratori riconosciuti elencati nell'allegato XI di tale direttiva.
- (3) Nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE sono elencati i laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica a fini di ricerca e di diagnostica. Nella parte B di tale allegato sono elencati i laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini e per la ricerca attinente.


I Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione del laboratorio nazionale per l'afta epizootica, elencato nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, in «Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad», a causa di modifiche organizzative.

Anche il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione del laboratorio nazionale per l'afta epizootica, elencato nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE. Il laboratorio nazionale belga per l'afta epizootica, il Veterinary and Agrochemical Research Centre (Centro di ricerca veterinario e agrochimico) (CODA-CERVA), è ora entrato a far parte del nuovo centro federale di ricerca belga, Sciensano, a seguito di una fusione del Centro CODA-CERVA e dell'Istituto scientifico di sanità pubblica (WIV-ISP) che ha preso effetto il 1º aprile 2018. Sciensano ha assunto tutti i diritti e i doveri dei suoi predecessori, compresi quelli di CODA-CERVA.

La Grecia ha presentato alla Commissione una domanda di completamento della denominazione del laboratorio nazionale per l'afta epizootica elencato nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE, che è responsabile anche per la diagnostica delle rickettsiosi.

- (4) Il Pirbright Institute, situato nel Regno Unito, funge da laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica per Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Regno Unito, Slovenia e Svezia ed è debitamente elencato in quanto tale nell'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE. A seguito della notifica del Regno Unito in conformità dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Unione europea a decorrere dal 30 marzo 2019. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 2, dopo il 29 marzo 2019 il Pirbright Institute non potrà più fungere da laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica per Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Malta, Portogallo, Slovenia e Svezia.

⁽¹⁾ GUL 306 del 22.11.2003, pag. 1.



- (5) Per ragioni di certezza del diritto è importante mantenere aggiornato l'elenco dei laboratori nazionali per l'afta epizootica di cui all'allegato XI, parte A, della direttiva 2003/85/CE. È pertanto necessario modificare la denominazione dei rispettivi laboratori nazionali per Belgio, Paesi Bassi e Grecia e indicare la data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea come la data fino alla quale il Pirbright Institute potrà fungere da laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica per altri Stati membri e fino alla quale altri Stati membri potranno ricorrere ai servizi del Pirbright Institute quale laboratorio nazionale di riferimento per l'afta epizootica.
- (6) A seguito delle modifiche organizzative che hanno interessato il laboratorio autorizzato a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini elencato nell'allegato XI, parte B, della direttiva 2003/85/CE, i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di modifica della denominazione di tale laboratorio situato sul suo territorio in «Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V.».
- (7) È pertanto opportuno sostituire di conseguenza l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.
- (8) La decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione ⁽¹⁾ ha designato il consorzio ANSES & CODA-CERVA istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal Centro di ricerca veterinario e agrochimico (CODA-CERVA), Uccle, Belgio come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica a tempo indeterminato. È necessario modificare tale decisione di esecuzione in modo che si riferisca a Sciensano invece che a CODA-CERVA. È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/136.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituito conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2018/136 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il consorzio ANSES & SCIENSANO, istituito dal Laboratorio per la sanità animale dell'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES), Maisons-Alfort, Francia, e dal Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases (Laboratorio per i virus esotici e le malattie particolari) del centro federale di ricerca Sciensano, Uccle, Belgio, è designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica a tempo indeterminato.».


Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º agosto 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/136 della Commissione, del 25 gennaio 2018, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'afta epizootica e che modifica l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio per quanto riguarda il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia vescicolare dei suini (GU L 24 del 27.1.2018, pag. 3).



ALLEGATO


L'allegato XI della direttiva 2003/85/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI

PARTE A

Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica

Stato membro in cui si trova il laboratorio		Laboratorio	Stati membri che ricorrono ai servizi del laboratorio
Codice ISO	Nome		
AT	Austria	Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling	Austria
BE	Belgio	Laboratory for Exotic Viruses and Particular Diseases of the federal research centre Sciensano, Uccle	Belgio Lussemburgo
CZ	Repubblica ceca	Státní veterinární ústav Praha, Praha	Repubblica ceca
DE	Germania	Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Greifswald - Insel Riems	Germania Slovacchia
DK	Danimarca	Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, Afdeling for Virologi, Lindholm Danish Technical University, Veterinary Institute, Department of Virology, Lindholm	Danimarca Finlandia Svezia
EL	Grecia	Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων, Αγία Παρασκευή Αττικής	Grecia
ES	Spagna	— Laboratorio Central de Sanidad Animal, Algete, Madrid — Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos (Madrid)	Spagna
FR	Francia	Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), Laboratoire de santé animale, con sede a Maisons-Alfort (Francia)	Francia
HU	Ungheria	Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság (NÉBIH-ÁDI), Budapest	Ungheria
IT	Italia	Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Brescia	Italia Cipro
NL	Paesi Bassi	Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Lelystad	Paesi Bassi
PL	Polonia	Zakład Pruszczycy Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego, Zduńska Wola	Polonia



Stato membro in cui si trova il laboratorio		Laboratorio	Stati membri che ricorrono ai servizi del laboratorio
Codice ISO	Nome		
RO	Romania	Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală, București	Romania
UK	Regno Unito	The Pirbright Institute	Regno Unito Bulgaria ⁽¹⁾ Croazia ⁽¹⁾ Estonia ⁽¹⁾ Finlandia ⁽¹⁾ Irlanda ⁽¹⁾ Lettonia ⁽¹⁾ Lituania ⁽¹⁾ Malta ⁽¹⁾ Portogallo ⁽¹⁾ Slovenia ⁽¹⁾ Svezia ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Utilizzo dei servizi conformemente all'articolo 68, paragrafo 2, fino al 29 marzo 2019.


PARTE B

Laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini

Stato membro in cui si trova il laboratorio		Laboratorio
Codice ISO	Nome	
DE	Germania	Intervet International GmbH/MSD Animal Health, Köln
NL	Paesi Bassi	Boehringer-Ingelheim Animal Health Netherlands BV, Lelystad
UK	Regno Unito	Merial, S.A.S., Pirbright Laboratory, Pirbright ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Applicabile fino al 29 marzo 2019.»

18CE1734



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1100 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 2018****che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2271/96 neutralizza gli effetti dell'applicazione extraterritoriale degli atti normativi, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi adottati da paesi terzi, e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l'Unione e i paesi terzi.
- (2) Il regolamento riconosce che per i loro effetti extraterritoriali tali strumenti violano il diritto internazionale.
- (3) Gli strumenti dei paesi terzi a cui si applica il regolamento (CE) n. 2271/96 sono specificati nell'allegato del regolamento stesso.
- (4) L'8 maggio 2018 gli Stati Uniti hanno annunciato che non rinunceranno più ad applicare le loro misure restrittive nazionali nei confronti dell'Iran. Alcune di queste misure hanno un'applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell'Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) L'allegato del regolamento dovrebbe pertanto essere modificato per includere queste misure restrittive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


⁽¹⁾ GUL 309 del 29.11.1996, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

LEGGI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI

Nota: le disposizioni principali degli strumenti contenuti nel presente allegato vengono riassunte solo a scopo informativo. Una panoramica completa e il contenuto esatto delle disposizioni sono riportati negli strumenti pertinenti.

PAESE: STATI UNITI D'AMERICA

ATTI LEGISLATIVI

1. «**National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993**», Title XVII «**Cuban Democracy Act 1992**», sections 1704 and 1706

Prescrizioni:

le prescrizioni sono consolidate nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. in appresso).

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

gli obblighi imposti sono ora incorporati nel «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. in appresso).

2. «**Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act**» del 1996

Titolo I

Prescrizioni:

conformarsi all'embargo economico e finanziario imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba, in particolare non esportando negli Stati Uniti beni o servizi di origine cubana o contenenti materiali o beni provenienti da Cuba, direttamente o attraverso paesi terzi, non trattando merci che si trovano o si trovavano precedentemente a Cuba o che sono trasportate da o attraverso Cuba, non riesportando negli Stati Uniti zucchero originario di Cuba senza notifica dell'autorità nazionale competente dell'esportatore e non importando negli Stati Uniti prodotti a base di zucchero senza assicurarsi che non siano prodotti cubani, congelando attivi cubani e le operazioni finanziarie con Cuba.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

divieto di caricare o scaricare merci da un'imbarcazione in qualsivoglia luogo degli Stati Uniti o di entrare in un porto statunitense; rifiuto di importare beni o servizi originari di Cuba e di importare a Cuba beni o servizi originari degli Stati Uniti; blocco di operazioni finanziarie in cui sia coinvolta Cuba.

Titolo III e Titolo IV

Prescrizioni:

porre fine a «operazioni» («trafficking») con beni precedentemente di proprietà di statunitensi (compresi cubani che hanno ottenuto la cittadinanza degli Stati Uniti) ed espropriati dal regime cubano. (Le «operazioni» comprendono: uso, vendita, passaggio di proprietà, controllo, gestione e altre attività a vantaggio di una persona.)

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:


procedimenti giudiziari negli Stati Uniti, basati su responsabilità venute a esistenza, contro cittadini o società dell'UE coinvolti in «operazioni» («trafficking»), sfociati in con sentenze o decisioni che impongono il pagamento di un indennizzo (multiplo) alla parte statunitense. Diniego di ingresso negli Stati Uniti per persone coinvolte in «operazioni» («trafficking»), compresi coniuge, figli minorenni e rappresentanti.

3. «**Iran Sanctions Act**» del 1996

Prescrizioni:

divieto di:

- i) investire consapevolmente in Iran, durante un periodo di dodici mesi, un importo di almeno 20 milioni di USD che contribuisca in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell'Iran di sviluppare le sue risorse petrolifere;



- ii) fornire consapevolmente all'Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, che potrebbero facilitare in modo diretto e significativo il mantenimento o l'espansione della produzione interna di prodotti petroliferi raffinati dell'Iran o la sua capacità di sviluppare risorse petrolifere ubicate in Iran;
- iii) fornire consapevolmente all'Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 250 000 USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 1 milione di USD, che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo al mantenimento o all'espansione della produzione interna di prodotti petrolchimici dell'Iran;
- iv) fornire consapevolmente all'Iran a) prodotti petroliferi raffinati oppure b) beni, servizi o altri tipi di sostegno che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell'Iran di importare prodotti petroliferi raffinati, ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, durante un periodo di dodici mesi;
- v) partecipare consapevolmente a un'impresa comune per lo sviluppo di risorse petrolifere al di fuori dell'Iran costituita il 1° gennaio 2002 o in data successiva e in cui l'Iran o il suo governo abbiano interessi particolari;
- vi) partecipare consapevolmente al trasporto di petrolio greggio dall'Iran o dissimulare l'origine iraniana di carichi costituiti da petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; restrizioni relative allo sbarco e allo scalo nei porti per le navi.

4. «Iran Freedom and Counter-Proliferation Act» del 2012

Prescrizioni:


divieto di:

- i) fornire consapevolmente un sostegno significativo, anche facilitando operazioni finanziarie rilevanti, oppure beni o servizi, a o per conto di certe persone che operano nei settori portuale, dell'energia, del trasporto marittimo o della cantieristica in Iran, o a qualsiasi persona iraniana che figura nell'elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati;
- ii) commerciare consapevolmente con l'Iran beni e servizi significativi utilizzati in relazione ai settori iraniani dell'energia, del trasporto marittimo o della cantieristica;
- iii) acquistare consapevolmente petrolio e prodotti petroliferi dall'Iran ed effettuare operazioni finanziarie ad essi connesse, in circostanze specifiche;
- iv) effettuare o facilitare consapevolmente operazioni per il commercio di gas naturale da o verso l'Iran (si applica agli enti finanziari stranieri);
- v) commerciare consapevolmente con l'Iran metalli preziosi, grafite, metalli grezzi o semilavorati o software che potrebbero essere utilizzati in settori specifici o coinvolgere certe persone; facilitare consapevolmente un'operazione finanziaria rilevante in collegamento con tale commercio;
- vi) prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione connessi ad attività specifiche, comprese quelle di cui ai punti i) e ii), o a categorie di persone specifiche.

Sono previste determinate deroghe in funzione della natura del commercio o dell'operazione e del livello di diligenza applicato.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.



5. «National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012»

Prescrizioni:

divieto di effettuare o facilitare consapevolmente qualsiasi operazione finanziaria rilevante con la Banca centrale dell'Iran o con un altro ente finanziario iraniano designato (si applica agli enti finanziari stranieri).

Deroghe per operazioni relative a prodotti alimentari e medicinali e, in casi specifici, per operazioni relative al petrolio.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

sanzioni civili e penali; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

6. «Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act» del 2012

Prescrizioni:

divieto di:

- i) prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione a certe persone iraniane;
- ii) agevolare consapevolmente l'emissione di debito sovrano iraniano o di debito di entità controllate dall'Iran;
- iii) effettuare consapevolmente, direttamente o indirettamente con il governo dell'Iran o con qualsiasi persona soggetta alla giurisdizione del governo dell'Iran, qualsiasi operazione vietata dal diritto statunitense (si applica alle controllate straniere possedute o controllate da persone statunitensi);
- iv) prestare consapevolmente servizi specializzati di messaggistica finanziaria, oppure consentire o agevolare l'accesso diretto o indiretto a tali servizi, per la Banca centrale dell'Iran o un ente finanziario i cui interessi nelle proprietà sono congelati in collegamento con le attività di proliferazione dell'Iran.

Per quanto riguarda il punto i), sono previste deroghe per la fornitura di assistenza umanitaria, generi alimentari e materiale medico, a seconda del livello di diligenza applicato.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d'appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all'esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all'apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

REGOLAMENTI

«Iranian Transactions and Sanctions Regulations»

Prescrizioni:


divieto di riesportare beni, tecnologia o servizi che a) sono stati esportati dagli Stati Uniti e b) sono soggetti alle norme in materia di controllo delle esportazioni negli Stati Uniti, se l'esportazione è effettuata sapendo o avendo motivo di sapere che è destinata specificamente all'Iran o al suo governo.

Il divieto non si applica ai beni trasformati sostanzialmente in un prodotto di produzione estera al di fuori degli Stati Uniti e ai beni incorporati in tale prodotto che rappresentano meno del 10 % del suo valore.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

Imposizione di sanzioni civili, ammende e pene detentive.

► C1 1. 31 CFR ◀ (Code of Federal Regulations) Ch. V (ed. 7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)




Prescrizioni:

i divieti sono consolidati nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (cfr. sopra). Inoltre sono prescritte licenze e/o autorizzazioni per attività economiche concernenti Cuba.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell'UE:

sanzioni pecuniarie, confisca, carcerazione in caso di violazione.

18CE1735



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1101 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2018

che stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, secondo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2271/96 protegge da e neutralizza gli effetti illegittimi dell'applicazione extraterritoriale di taluni atti normativi elencati, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi, adottati da paesi terzi e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone fisiche e giuridiche menzionate all'articolo 11 del regolamento, che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l'Unione e i paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2271/96 riconosce che, con la loro applicazione extraterritoriale, tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale.
- (3) A norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, nessuna delle persone di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento deve rispettare, direttamente o attraverso un'impresa figlia o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, prescrizioni o divieti, comprese le richieste di organi giurisdizionali stranieri, basati o derivanti dai summenzionati atti normativi o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.
- (4) Tuttavia, l'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 consente alle persone di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento di chiedere alla Commissione l'autorizzazione a rispettare, completamente o in parte, le prescrizioni o i divieti, se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i loro interessi o quelli dell'Unione.
- (5) Per assicurare la certezza del diritto e dare effettiva applicazione al regolamento (CE) n. 2271/96, tenendo allo stesso tempo conto, in circostanze specifiche e debitamente giustificate, del rischio di gravi danni agli interessi delle persone fisiche e giuridiche di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento, è necessario stabilire i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96.
- (6) Dato il suo ruolo di custode dell'applicazione uniforme del diritto dell'UE, compreso il regolamento (CE) n. 2271/96, la Commissione seguirà da vicino l'applicazione del presente regolamento e adotterà tutte le misure necessarie sulla base della propria valutazione in merito.
- (7) È anche opportuno stabilire le principali fasi della procedura successiva alla presentazione alla Commissione della domanda di autorizzazione a rispettare, completamente o in parte, le prescrizioni o i divieti.
- (8) Per quanto riguarda le persone fisiche, il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento dovrebbe rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (9) Le domande presentate a norma del presente regolamento dovrebbero riguardare azioni od omissioni basate o derivanti direttamente o indirettamente dall'applicazione degli atti normativi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.

⁽¹⁾ GUL 309 del 29.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1).



- (10) Le domande sono trattate il più rapidamente possibile.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato della legislazione extraterritoriale e sono adottate a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri di applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «atti normativi extraterritoriali elencati»: leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2271/96, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi su di essi basati o da essi derivanti;
- b) «azioni successive»: azioni basate sugli atti normativi extraterritoriali elencati o che ne derivano;
- c) «inosservanza»: inosservanza, mediante azioni dirette od omissioni deliberate, di prescrizioni o divieti, comprese le richieste di organi giurisdizionali stranieri, basati o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi extraterritoriali elencati o da azioni successive;
- d) «interessi protetti»: gli interessi delle persone di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96 o l'interesse dell'Unione o entrambi;
- e) «richiedente»: la persona, tra quelle di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2271/96, che ha presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del medesimo regolamento.

Articolo 3

Presentazione della domanda


1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 è inviata per iscritto al seguente indirizzo:

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
EEAS 07/99
B-1049 Bruxelles, Belgio
EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

2. La domanda riporta il cognome e il nome e i dati di contatto del richiedente, indica esattamente le disposizioni degli atti normativi extraterritoriali elencati o delle azioni successive e descrive l'ambito di applicazione dell'autorizzazione richiesta e il danno che sarebbe causato dall'inosservanza.

3. Nella domanda il richiedente fornisce prove sufficienti che l'inosservanza causerebbe un grave danno ad almeno un interesse protetto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



4. Se necessario, la Commissione può chiedere ulteriori prove al richiedente, che le fornisce entro un periodo di tempo ragionevole fissato dalla Commissione.

5. La Commissione informa immediatamente il comitato della legislazione extraterritoriale del ricevimento della domanda.

Articolo 4

Valutazione della domanda

Per valutare se possa insorgere un grave danno agli interessi protetti ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96, la Commissione considera, tra l'altro, e ove appropriato, i seguenti criteri non cumulativi:

- a) se è probabile che l'interesse protetto sia specificamente a rischio, tenendo conto del contesto, della natura e dell'origine del danno all'interesse protetto;
- b) l'esistenza di indagini in corso, di natura amministrativa o giudiziaria, nei confronti del richiedente nel paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato, o l'esistenza di un accordo transattivo con detto paese;
- c) l'esistenza di un legame effettivo con il paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive, ad esempio se il richiedente include imprese madri o imprese figlie o la partecipazione di persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione primaria del paese terzo che è all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni successive;
- d) se il richiedente possa ragionevolmente adottare misure per evitare o mitigare il danno;
- e) l'effetto negativo sulle attività economiche, in particolare se il richiedente possa subire perdite economiche rilevanti, tali, ad esempio, da comprometterne la sostenibilità economica o da comportare un serio rischio di fallimento;
- f) se l'attività del richiedente sia resa eccessivamente difficile, a causa della perdita di mezzi di produzione o di risorse essenziali che non possono essere ragionevolmente sostituiti;
- g) se il godimento dei diritti individuali del richiedente sia ostacolato in maniera rilevante;
- h) se vi sia una minaccia alla sicurezza, alla protezione della vita umana e della salute e alla tutela dell'ambiente;
- i) se vi sia una minaccia alla capacità dell'Unione di attuare le sue politiche in materia di aiuto umanitario, di sviluppo o di commercio o gli aspetti esterni delle sue politiche interne;
- j) la sicurezza dell'approvvigionamento di beni e servizi strategici all'interno o verso l'Unione o uno Stato membro e l'impatto di eventuali carenze o perturbazioni al riguardo;
- k) le conseguenze per il mercato interno in termini di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché per la stabilità finanziaria ed economica o per le infrastrutture essenziali dell'Unione;
- l) le implicazioni sistemiche del danno, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ricaduta su altri settori;
- m) l'impatto sul mercato del lavoro di uno o più Stati membri e le conseguenze transfrontaliere nell'Unione;
- n) ogni altro fattore rilevante.


Articolo 5

Esito della domanda

1. Se, dopo aver completato la valutazione di cui all'articolo 4, conclude che vi sono prove sufficienti che l'inoservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione sottopone immediatamente al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione contenente le misure appropriate da adottare.

2. Se, dopo aver completato la valutazione di cui all'articolo 4, conclude che non vi sono prove sufficienti che l'inoservanza possa causare un grave danno agli interessi protetti, la Commissione sottopone al comitato della legislazione extraterritoriale un progetto di decisione di rigetto della domanda.

3. La Commissione notifica immediatamente al richiedente la decisione finale.



*Articolo 6***Trattamento dei dati**

1. La Commissione tratta dati personali per svolgere i compiti che le sono assegnati dal presente regolamento.
2. Il trattamento dei dati personali è conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Ai fini del presente regolamento, il Servizio degli strumenti di politica estera è designato come «responsabile del trattamento» della Commissione ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001, con il compito di assicurare che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del medesimo regolamento.

*Articolo 7***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1736



DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/1102 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2018

che modifica, per quanto riguarda l'Iran, l'allegato III della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Dall'adozione della decisione n. 466/2014/UE l'Iran ha compiuto progressi considerevoli in termini di situazione economica, sociale, ambientale e politica.
- (2) A novembre 2016 il Consiglio ha accolto con favore la prospettiva di estendere all'Iran il mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti (BEI).
- (3) Con decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ l'Iran è stato inserito nell'elenco delle regioni e dei paesi potenzialmente ammissibili riportato nell'allegato II di questa seconda decisione.
- (4) Per l'impostazione della politica futura dell'Unione nei confronti dell'Iran continuerebbero ad avere un ruolo fondamentale i passi concreti compiuti dal paese nel rispetto delle libertà fondamentali universali, dello Stato di diritto e dei diritti umani.
- (5) La BEI dovrebbe continuare ad applicare politiche e procedure atte a tutelarne l'integrità e a preservare la fiducia nutrita nei suoi confronti.
- (6) Pertanto la Commissione ha valutato, con il contributo del Servizio europeo per l'azione esterna, che la situazione generale sul piano economico, sociale, ambientale e politico consente di inserire l'Iran nell'allegato III della decisione n. 466/2014/UE, che riporta l'elenco delle regioni e dei paesi ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 466/2014/UE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato III, parte C, punto 2, della decisione n. 466/2014/UE i termini: «Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen» sono sostituiti dai termini: «Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, India, Indonesia, Iran, Iraq, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Pakistan, Filippine, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam, Yemen».

⁽¹⁾ GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la decisione n. 466/2014/UE, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 30).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1737



DECISIONE (UE) 2018/1103 DELLA COMMISSIONE**del 7 agosto 2018****che conferma la partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾,

vista la notifica, da parte di Malta, della sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO con lettera del 14 giugno 2018,

considerando quanto segue:


- (1) Il 3 aprile 2017 il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, la Lituania, il Lussemburgo, il Portogallo, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia e la Spagna hanno notificato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il loro desiderio di instaurare una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO. Inoltre, con lettere del 19 aprile 2017, del 1º giugno 2017, del 9 giugno 2017 e del 22 giugno 2017 rispettivamente, la Lettonia, l'Estonia, l'Austria e l'Italia hanno espresso la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata.
- (2) Il 3 aprile 2017, l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è stata ritenuta concessa conformemente all'articolo 86, paragrafo 1, terzo comma, del TFUE.
- (3) Il 12 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (4) Il 20 novembre 2017 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2017/1939. L'EPPO assumerà i propri compiti di indagine e di esercizio dell'azione penale alla data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l'EPPO, che non può essere anteriore a tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento.
- (5) Il 14 maggio 2018 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (6) Il 14 giugno 2018 Malta ha notificato alla Commissione la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (7) Il regolamento (UE) 2017/1939 non impone alcuna particolare condizione di partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO.
- (8) A norma dell'articolo 120, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea esercita la sua competenza in relazione a qualsiasi reato rientrante nelle sue competenze commesso dopo la data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/1939. Per i reati di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2017/1939 che non sono già soggetti alla competenza della Procura europea a partire dall'entrata in vigore di tale regolamento, l'EPPO dovrebbe quindi esercitare la sua competenza per quanto riguarda il territorio o i cittadini di Malta dopo l'entrata in vigore di tale regolamento a Malta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione di Malta alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea è confermata.

⁽¹⁾ GUL 283 del 31.10.2017, pag. 1.



Articolo 2

Il regolamento (UE) 2017/1939 entra in vigore a Malta alla data di entrata in vigore della presente decisione.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1738



DECISIONE N. 2 JP/2018

del 17 luglio 2018

del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone [2018/1104]

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento concluso tra la Comunità europea e il Giappone (di seguito «accordo»), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che il comitato misto dovrebbe confermare l'ambito operativo del prodotto oggetto dell'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (di seguito «allegato settoriale»), stabilito dal sottocomitato nell'ambito dell'allegato settoriale in occasione della sua 6ª riunione;

DECIDE:

1. Il nuovo ambito operativo delle categorie di medicinali soggetti all'allegato settoriale del presente accordo, fatto a Bruxelles il 4 aprile 2001, include le seguenti categorie:
 - 1) prodotti chimico-farmaceutici;
 - 2) medicinali omeopatici (purché trattati come medicinali e sottoposti alle prescrizioni in materia di buone prassi di fabbricazione in Giappone);
 - 3) vitamine, minerali e fitomedicine (se considerati come medicinali da entrambe le parti);
 - 4) prodotti farmaceutici biologici ⁽¹⁾, inclusi quelli immunologici e i vaccini, appartenenti alle seguenti categorie:
 - 4.1) medicinali prodotti mediante coltura cellulare utilizzando microrganismi naturali o linee cellulari stabilizzate;
 - 4.2) medicinali prodotti mediante coltura cellulare utilizzando microrganismi ricombinanti o linee cellulari stabilizzate; e
 - 4.3) medicinali derivati da piante e animali non transgenici;
 - 5) principi attivi farmaceutici per qualsiasi categoria indicata sopra; e
 - 6) prodotti sterili appartenenti a qualsiasi categoria indicata sopra.
2. La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai co-presidenti. La decisione diviene effettiva alla data dell'ultima delle due firme.

Firmata a Tokyo, il 17 luglio 2018

A nome del Giappone


Daisuke OKABE

Firmata a Bruxelles, il 28 giugno 2018

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

⁽¹⁾ Ai fini dell'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione, i prodotti farmaceutici biologici includono prodotti che non sono necessariamente designati come «prodotti biologici» dal ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, ma che potrebbero essere considerati prodotti biologici nell'UE.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1105 DELLA COMMISSIONE**dell'8 agosto 2018****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce che le autorità competenti forniscono all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti. Al fine di garantire una comunicazione efficace ed efficiente, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero avvalersi di canali di comunicazione definiti, in particolare persone di contatto designate e formulari standard, per chiedere informazioni, accusare il ricevimento delle richieste di informazioni e rispondere alle medesime.
- (2) Le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono le informazioni necessarie a consentire all'ESMA di istituire e tenere il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, in particolare le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a), c) e d), e le eventuali successive modifiche di tali informazioni. Le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero essere tenute a concordare le specifiche tecniche che disciplinano l'invio di tali informazioni al sito web dell'ESMA al fine di garantire che le informazioni siano trasmesse in modo corretto e sicuro.
- (3) Le informazioni che le autorità competenti devono fornire all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 possono contenere dati personali e altre informazioni sensibili che non sono di dominio pubblico. È quindi importante che la trasmissione di informazioni sia disciplinata da salvaguardie adeguate e norme in materia di riservatezza.
- (4) Le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero disporre di tempo sufficiente per porre in essere procedure per la trasmissione delle informazioni di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi due mesi dopo la sua entrata in vigore.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, in quanto l'ESMA ha concluso che ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenuto conto che avrebbero riguardato direttamente soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.



- (7) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Notifica all'ESMA ai fini del registro dell'ESMA

1. Per consentire all'ESMA di istituire e tenere il registro pubblico di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti notificano all'ESMA le informazioni di cui alle lettere a), c) e d) del suddetto articolo e le eventuali modifiche di tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dalla data della decisione pertinente.
2. La decisione pertinente è la decisione che, tra le seguenti decisioni dell'autorità competente, determini l'obbligo, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, di notificare all'ESMA determinate informazioni o modifiche:
 - a) la decisione di autorizzare o registrare un amministratore a norma dell'articolo 34, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2016/1011;
 - b) la decisione di revocare o sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento;
 - c) la decisione di riconoscere un amministratore ubicato in un paese terzo a norma dell'articolo 32, paragrafo 5, del medesimo regolamento;
 - d) la decisione di sospendere o revocare tale riconoscimento a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, del medesimo regolamento;
 - e) la decisione di autorizzare l'avallo di un indice di riferimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
 - f) la decisione di imporre la cessazione dell'avallo di un indice di riferimento a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

Le informazioni o le modifiche di tali informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all'ESMA utilizzando il canale di comunicazione dell'ESMA che garantisce la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.

3. Le autorità competenti e l'ESMA concordano la tecnologia dell'informazione che presiede alla trasmissione delle informazioni al sito web dell'ESMA utilizzando il canale di comunicazione dell'ESMA.

Articolo 2

Notifiche all'ESMA degli indici di riferimento da parte di amministratori riconosciuti


Le notifiche all'ESMA a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1011 sono trasmesse tramite un mezzo elettronico in grado di assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza dei dati durante il processo di trasmissione.

Articolo 3

Richiesta di informazioni

1. Le richieste da parte dell'ESMA all'autorità competente di fornire informazioni, a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, diverse dalle informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, sono effettuate utilizzando il formulario che figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'autorità competente cui sono richieste informazioni a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 («l'autorità interpellata») accusa il ricevimento della richiesta entro sette giorni dal ricevimento stesso, utilizzando il formulario di cui all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



*Articolo 4***Risposta alla richiesta di informazioni**

1. L'autorità interpellata fornisce all'ESMA le informazioni richieste utilizzando il formulario di cui all'allegato III del presente regolamento. L'autorità interpellata adotta tutte le misure ragionevoli in suo potere al fine di ottenere e fornire le informazioni richieste. Se non è in grado di fornire informazioni entro la data di risposta stimata fissata nell'avviso di ricevimento della richiesta di informazioni, l'autorità interpellata ne informa senza indugio l'ESMA e fornisce una nuova data di risposta stimata, unitamente ai motivi per i quali è necessaria una proroga.
2. L'autorità interpellata consulta l'ESMA, ove necessario, circa eventuali chiarimenti in merito al tipo di informazioni richieste e alla frequenza degli eventuali aggiornamenti necessari.

*Articolo 5***Mezzi di trasmissione**

Tutte le richieste di informazioni, gli avvisi di ricevimento e le risposte alle richieste di informazioni di cui agli articoli 3 e 4 sono conformi alle seguenti disposizioni:

- a) sono resi per iscritto;
- b) sono trasmessi per posta o fax ovvero tramite un mezzo elettronico in grado di assicurare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante il processo di trasmissione;
- c) sono indirizzati:
 - i) nel caso di una richiesta inviata a un'autorità competente, alla persona di contatto designata dall'autorità competente a norma dell'articolo 7;
 - ii) nel caso di un avviso di ricevimento o di una risposta inviata all'ESMA, al punto di contatto specificato dall'ESMA nella richiesta di informazioni.

*Articolo 6***Riservatezza**

1. Le autorità competenti mantengono la riservatezza riguardo alla circostanza che sia stata emessa una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, al contenuto di tale richiesta e a tutte le questioni che possono insorgere nel corso dell'esecuzione della richiesta, in particolare le consultazioni tra l'ESMA e l'autorità competente in relazione alla richiesta.
2. L'autorità competente può tuttavia comunicare tali fatti o circostanze se l'ESMA dà il suo consenso alla divulgazione o la divulgazione sia necessaria a fini di procedimenti legali.

*Articolo 7***Persone di contatto**

Ciascuna autorità competente designa una persona di contatto ai fini del presente regolamento e ne comunica il nome e i recapiti all'ESMA entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualsiasi successiva modifica della designazione o dei recapiti della persona di contatto è comunicata all'ESMA senza indugio.

*Articolo 8***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2018.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Formulario per la richiesta di informazioni

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni generali

MITTENTE:

Stato membro (se pertinente):

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] si richiedono informazioni in relazione alla questione/alle questioni illustrata/e in dettaglio qui di seguito.

Le sarei grato/grata se potesse fornire le informazioni di cui sopra entro [inserire una data indicativa per la risposta] o, qualora ciò non sia possibile, se potesse indicare quando prevede di essere in grado di fornire le informazioni richieste.


Motivo della richiesta di informazioni

.....
.....
.....

[Inserire la/le disposizione/i del regolamento (UE) 2016/1011 in base alla/e quale/i l'autorità richiedente è competente a trattare la questione]

La richiesta riguarda informazioni relative a

[Inserire una descrizione dell'oggetto della richiesta, il settore di vigilanza dell'indice interessato e lo scopo per il quale sono richieste le informazioni]




a seguito di

[Se del caso, inserire gli estremi della precedente richiesta che ne consentano l'identificazione]

Sarà garantita la riservatezza delle informazioni incluse nella presente richiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione.

Cordiali saluti,

[firma]



ALLEGATO II

Formulario per l'avviso di ricevimento della richiesta di informazioni

AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

	Numero di riferimento:
	Data:
MITTENTE:	
Stato membro (se pertinente):	
Autorità interpellata:	
Indirizzo della sede legale:	
(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)	
Nome:	
Telefono:	
E-mail:	
DESTINATARIO:	
Stato membro (se pertinente):	
Autorità richiedente:	
Indirizzo della sede legale:	
(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)	
Nome:	
Telefono:	
E-mail:	
Gentile signor/signora [<i>inserire il cognome</i>],	
a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] accusiamo ricevuta della Sua richiesta di informazioni [<i>inserire il numero di riferimento della richiesta</i>].	
Data prevista per la risposta (se possibile in questa fase):	
Cordiali saluti,	
[firma]	



ALLEGATO III

Formulario per la risposta alla richiesta di informazioni

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Numero di riferimento:

Data:

Informazioni generali

MITTENTE:

Stato membro (se pertinente):

Autorità interpellata:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

Stato membro (se pertinente):

Autorità richiedente:

Indirizzo della sede legale:

(recapiti della persona di contatto designata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il cognome],

a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione [per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni] abbiamo trattato la Sua richiesta di informazioni [inserire il numero di riferimento della richiesta] datata [gg.mm.aaaa].

Informazioni richieste

.....
.....
.....

Le informazioni fornite sono riservate e sono comunicate a [inserire il nome dell'autorità richiedente] ai sensi del [inserire la disposizione della normativa settoriale applicabile] e in base al presupposto che rimarranno riservate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione. [Inserire il nome dell'autorità richiedente] si conforma ai requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione in relazione ai vincoli di riservatezza e agli usi ammissibili delle informazioni.

Cordiali saluti,

[firma]



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1106 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2018

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 8, terzo comma, e l'articolo 26, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 obbliga gli amministratori di indici di riferimento significativi che scelgono di non adempiere a uno o più dei requisiti specifici di tale regolamento a pubblicare e mantenere aggiornata una dichiarazione di conformità in cui sono indicate le ragioni per cui è opportuno che essi non adempiano a detti requisiti. L'articolo 26, paragrafo 3, di detto regolamento impone agli amministratori di indici di riferimento non significativi un obbligo analogo, ma per una gamma più ampia di requisiti.
- (2) La dichiarazione di conformità dovrebbe consentire a chiunque la legga di identificare chiaramente le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che l'amministratore dell'indice di riferimento ha scelto di non applicare e le ragioni per cui l'amministratore ritiene opportuno non rispettare dette disposizioni.
- (3) L'articolo 25, paragrafo 7, e l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 stabiliscono che la dichiarazione di conformità indichi chiaramente le ragioni per cui l'amministratore ritiene opportuno non rispettare le disposizioni in questione. Il modello dovrebbe quindi chiedere una spiegazione separata per ciascuna delle disposizioni non applicate dall'amministratore.
- (4) Le esenzioni facoltative per gli indici di riferimento significativi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 sono un sottoinsieme delle possibili esenzioni per gli indici di riferimento non significativi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Per garantire coerenza tra le due norme tecniche di attuazione previste dall'articolo 25, paragrafo 8, e dall'articolo 26, paragrafo 5, per queste esenzioni ed evitare potenziali oneri amministrativi superflui per gli amministratori degli indici di riferimento, è auspicabile che queste norme tecniche di attuazione siano riunite in un unico regolamento.
- (5) Gli amministratori possono scegliere di usare una dichiarazione di conformità unica per una famiglia di indici di riferimento, a condizione che la dichiarazione consenta di individuare chiaramente le disposizioni che l'amministratore ha scelto di non applicare per ciascun indice di riferimento oggetto della dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità unica non dovrebbe riguardare al contempo indici di riferimento significativi e non significativi. Se una famiglia di indici di riferimento comprende indici di riferimento significativi e non significativi dovrebbero essere redatte almeno due dichiarazioni di conformità.
- (6) Gli amministratori dovrebbero poter disporre di tempo sufficiente per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da due mesi dalla sua entrata in vigore.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modelli per la dichiarazione di conformità

1. Il modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011 figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. Il modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 29 ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011

Voce	Campo di testo
A. Informazioni generali	
1. Data di creazione del documento ed eventualmente del suo ultimo aggiornamento	1. Creato: [gg/mm/aa] Ultimo aggiornamento: [gg/mm/aa]
2. Nome dell'amministratore	2. [Come risulta nel «registro degli amministratori e degli indici di riferimento» pubblicato dall'ESMA]
3. Autorità nazionale competente pertinente	3. [L'autorità competente che ha autorizzato o registrato l'amministratore a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011]

La sezione seguente:


- individua l'indice di riferimento significativo o gli indici di riferimento significativi ai quali non si applicano le disposizioni;
- individua le disposizioni che l'amministratore ha scelto di non applicare;
- spiega le ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non rispetti ciascuna delle disposizioni in questione.

Se il presente documento concerne più di un indice di riferimento significativo fornito dall'amministratore, deve essere compilata una sezione distinta per ciascuna serie di indici di riferimento rispetto ai quali:

- le disposizioni che l'amministratore decide di non applicare sono le stesse per tutti gli indici di riferimento, e
- per ogni disposizione, la spiegazione delle ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti è la stessa per tutti gli indici di riferimento.

B. [Inserire il nome dell'amministratore di cui alla sezione A, punto 2] sceglie di non applicare le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'indice di riferimento significativo o gli indici di riferimento significativi indicati di seguito

1. Indice di riferimento o indici di riferimento ai quali non si applica(no) la/le disposizione/i	1. [Inserire il nome dell'indice di riferimento, o di ciascuno degli indici di riferimento, compreso il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari (ISIN), o in mancanza dell'ISIN, ogni altro codice identificativo disponibile]
2. Indicazione del luogo in cui è pubblicata la dichiarazione sull'indice di riferimento relativa all'indice di riferimento pertinente o a ciascuno degli indici di riferimento pertinenti	2. [ad esempio link alla pagina web]
3. i) Disposizione o disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che non si applicano ii) Per ogni disposizione, ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti	3 i) [Per ogni disposizione riportare il numero dell'articolo, del paragrafo e, se del caso, la lettera specifica del regolamento (UE) 2016/1011, e il testo completo della disposizione] 3 ii) [Per ogni disposizione inserire una spiegazione specifica, dettagliata e chiara delle ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti, tenendo conto della natura e dell'impatto dell'indice di riferimento o degli indici di riferimento e delle dimensioni dell'amministratore]



ALLEGATO II


Modello per la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011

Voce	Campo di testo
A. Informazioni generali	
1. Data di creazione del documento ed eventualmente del suo ultimo aggiornamento	1. Creato: [gg/mm/aa] Ultimo aggiornamento: [gg/mm/aa]
2. Nome dell'amministratore	2. [Come risulta nel «registro degli amministratori e degli indici di riferimento» pubblicato dall'ESMA]
<p>La sezione seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> — individua l'indice di riferimento non significativo o gli indici di riferimento non significativi ai quali non si applicano le disposizioni; — individua le disposizioni che l'amministratore ha scelto di non applicare; — spiega le ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non rispetti ciascuna delle disposizioni in questione. <p>Se il presente documento concerne una famiglia di indici di riferimento non significativi forniti dall'amministratore, deve essere compilata una sezione distinta per ciascuna serie di indici di riferimento rispetto ai quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — le disposizioni che l'amministratore decide di non applicare sono le stesse per tutti gli indici di riferimento, e — per ogni disposizione, la spiegazione delle ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti è la stessa per tutti gli indici di riferimento. 	
B. [Inserire il nome dell'amministratore di cui alla sezione A, punto 2] sceglie di non applicare le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'indice di riferimento non significativo o gli indici di riferimento non significativi indicati di seguito	
1. Indice di riferimento o indici di riferimento ai quali non si applica(no) la/le disposizione/i	1. [Inserire il nome dell'indice di riferimento, o di ciascuno degli indici di riferimento, compreso il codice internazionale identificativo degli strumenti finanziari (ISIN), o in mancanza dell'ISIN, ogni altro codice identificativo disponibile]
2. i) Disposizione o disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 che non si applicano	2 i) [Per ogni disposizione riportare il numero dell'articolo, del paragrafo e, se del caso, la lettera specifica del regolamento (UE) 2016/1011, e il testo completo della disposizione]
ii) Per ogni disposizione, le ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti	2 ii) [Per ogni disposizione inserire una spiegazione specifica, dettagliata e chiara delle ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non la rispetti.]


18CE1741

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-077) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 0 0 1 *

€ 8,00

